


COLLEGIO
DEI
GEOMETRI

Circolari

2020





Nell'anno appena trascorso, in cui, a causa del continuo susseguirsi di normative e disposizioni imposte dalla situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, l'informazione costante e aggiornata si è dimostrata un elemento essenziale per la più corretta gestione delle attività professionali e quotidiane, il Collegio ha moltiplicato gli sforzi per garantire agli Iscritti informazioni tempestive e precise.

Le disposizioni di emergenza hanno portato, in molti casi, a una vera e propria rivoluzione nella gestione degli Enti Pubblici: la riorganizzazione delle attività di numerosi Uffici ha portato, infatti, a privilegiare, anche sul lungo periodo, modalità di interazione con utenti esterni e Professionisti, tramite strumenti telematici a distanza.

Numerose sono state anche le novità normative che hanno portato nuovi incentivi e opportunità professionali, come nel caso del Superbonus 110% e dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento.

Ecco, dunque, che ci è parso utile raccogliere, in un unico fascicolo, comodamente consultabile online, tutte le principali circolari e newsletter di interesse che, mai come quest'anno, si sono susseguite numerose.

La raccolta si compone di due parti la prima dedicata principalmente all'Agenzia delle Entrate e la seconda ai provvedimenti normativi connessi all'Emergenza Sanitaria.

La prima parte raccoglie, nella Sezione 1 i provvedimenti generali dell'Agenzia delle Entrate anche relativamente all'organizzazione degli Uffici e delle attività dell'Ente e, nella Sezione 2 i pareri e le interpretazioni rese dall'Ente nelle principali materie di interesse, tra cui il Superbonus 110%.

La seconda parte, invece, ripercorre le informative principali trasmesse in seguito alle disposizioni normative assunte, a livello nazionale e regionale, dai principali Enti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Ciascuna sezione riporta i dati di dettaglio della circolare trasmessa che richiama, nel sottotitolo l'argomento di riferimento e il numero di circolare del Collegio, mentre i collegamenti ipertestuali consentono il facile accesso agli allegati e ai documenti richiamati nella circolare medesima; le informative sono riportate in ordine cronologico.

Con l'augurio che questa raccolta possa rappresentare un utile strumento di riepilogo delle molteplici novità che hanno caratterizzato l'anno 2020 e le nostre attività Professionali, auguro a tutti Voi buona consultazione.

Luisa Rocca

INDICE

CIRCOLARI COLLEGIO GEOMETRI TORINO

ANNO 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

Sezione 1: informazioni generali

pag. 3

Sezione 2: interpelli e pareri


pag. 24

EMERGENZA COVID-19

Provvedimenti generali Enti

pag. 33





VOLTURE PACCHETTO AFFLUSSO "FUORI PROVINCIA" E PREALLINEAMENTO

CATASTO - CIRCOLARE N. 8

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Modalità di invio delle domande di volture da pacchetto afflusso "fuori provincia" e di preallineamento

Al fine di ottimizzare l'impiego delle sempre più ridotte risorse disponibili, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Torino-Territorio Via Guicciardini n. 11, Torino invita, nel caso di presentazione di domande di volture catastali di preallineamento, l'utilizzo del canale telematico in via principale e nella generalità dei casi.

In alternativa, la presentazione della predetta tipologia di domande di volture potrà essere effettuata inviando la documentazione a mezzo PEC, specificando in oggetto che si tratta di DD.VV. di preallineamento.

In casi residuali, il Professionista potrà consegnare al "bancone" di prima accoglienza della sede di Torino - Via Guicciardini, 11 le domande di volture, indicando, in questo caso, il proprio indirizzo PEC o casella di posta funzionale per l'invio delle ricevute di registrazione. In tale eventualità, si prega di voler consegnare il file .dat su cd in quanto non si garantisce la riconsegna di eventuali memorie di massa portatili USB.

Per quanto attiene le domande di voltura da pacchetto afflusso 1.1 riguardanti beni che ricadono nella competenza amministrativa di Uffici di altre province, sempre nell'ottica di rendere più efficiente l'erogazione dei servizi forniti, l'Ufficio invita a voler presentare le DD.VV. direttamente presso gli Uffici Provinciali - Territorio competenti per territorio, utilizzando le relative PEC i cui indirizzi, nonché le modalità di invio e pagamento, sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Circ. n. 8/20
Prot. n. 246/20

15 gennaio 2020




NEWSLETTER

prot. 177 del 13 gennaio 2020

Oggetto: approvazione automatica degli atti di aggiornamento del catasto terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario - PROCEDURA PREGEO 10 VERSIONE 10.6.1

La comunicazione è consultabile al seguente link:

[Comunicazione Agenzia Entrate](#)




RICHIESTA DI ADOZIONE PRIORITARIA DEI CANALI DI CONTATTO TELEMATICI

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 25

Circ. n. 25/20
Prot. n. 1357/20

26 febbraio 2020




Oggetto: Richiesta di adozione prioritaria dei canali di contatto telematici, telefonici e tramite posta elettronica Agenzia delle Entrate

A seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 introdotte dal Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 6/2020, l' Agenzia delle Entrate–Ufficio Provinciale di Torino–Territorio, al fine di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus, invita a utilizzare, nei contatti con l'Ufficio, in via assolutamente prioritaria e fino ad avvenuta risoluzione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, i canali telematici, telefonici e di posta elettronica per la generalità dei servizi catastali ed ipotecari. In particolare, si riportano di seguito le e-mail di riferimento con l'indicazione dei servizi cui permettono di accedere:

- UFFICIO PROVINCIALE: upt.torino@agenziaentrate.it
- URP: upt.torino.urp@agenziaentrate.it
- PREGEO: upt.torino.pregео@agenziaentrate.it
- ALTA VALENZA FISCALE: upt.torino.avf@agenziaentrate.it
- DOCFA: upt.torino.docfa@agenziaentrate.it
- ISTANZE: upt.torino.istanze@agenziaentrate.it
- PLANIMETRIE: upt.torino.planimetrie@agenziaentrate.it
- TOPONOMASTICA: upt.torino.toponomastica@agenziaentrate.it
- WEGIS: upt.torino.wegis@agenziaentrate.it
- SERVIZI ALL'UTENZA: upt.torino.serviziutenza@agenziaentrate.it
- GESTIONE BANCHE DATI: upt.torino.bd@agenziaentrate.it
- DOMANDE DI VOLTURA: up_torino@pce.agenziaterritorio.it PEC
- SPI TORINO 1: upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it
- SPI TORINO 2: upt.torino.spitorino2@agenziaentrate.it
- SPI IVREA: upt.torino.spivrea@agenziaentrate.it
- SPI PINEROLO: upt.torino.spipinerolo@agenziaentrate.it
- SPI SUSA: upt.torino.spisusa@agenziaentrate.it

L'Agenzia invita a limitare gli accessi sia ai front-office che ai back-office dell'Ufficio (in questo secondo caso previo contatto telefonico) ai soli casi strettamente indispensabili, qualora non vi sia nessun altro canale alternativo utilmente accessibile per la trattazione della pratica specifica.



MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE SERVIZI ALL'UTENZA

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 29

Oggetto: Agenzia delle Entrate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Modifica delle modalità di erogazione dei servizi all'utenza

L'Agenzia delle Entrate–Ufficio Provinciale di Torino– Territorio, facendo seguito alla precedente comunicazione trasmessa con circolare n. 25/20 del 26/02/2020, e stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di


- tutelare la salute sia dell'Utenza esterna che del Personale preposto all'erogazione dei servizi;
- evitare sovraffollamento nei locali dell'Ufficio;
- contenere sia il tempo di attesa che quello di erogazione dei servizi;
- spostare il maggior numero di attività in back-office limitando il contatto in ufficio;
- ridurre gli accessi di pubblico sia presso i front-office che presso i back-office;

ha ritenuto necessario attuare le seguenti misure organizzative di prevenzione:

1. L'assistenza tecnica specialistica fornita dai Tecnici di Turno dell'Ufficio verrà temporaneamente erogata esclusivamente tramite canale telefonico. In particolare il Tecnico di Turno avrà cura di chiamare il Professionista all'ora indicata nella prenotazione; a tale scopo si invitano i Professionisti ad indicare nel campo "dettagli" il recapito telefonico al quale possono essere contattati. Nel caso in cui sia necessario esibire documentazione, la stessa potrà essere preventivamente trasmessa all'indirizzo e-mail upt.torino.bd@agenziaentrate.it indicando in oggetto tipologia, giorno e orario dell'appuntamento prenotato. Per quanto riguarda gli appuntamenti fissati a partire da mercoledì 04/03/2020, i Tecnici dell'Ufficio stanno già procedendo a contattare telefonicamente i Professionisti prenotati.
2. E' temporaneamente sospesa l'assistenza tecnica specialistica categorie speciali e particolari normalmente prestata il giovedì, ed è fatta confluire entro l'assistenza tecnica specialistica Catasto Fabbricati di cui al punto precedente.
3. Il rilascio dei pass per l'accesso ai back-office dell'Ufficio è temporaneamente sospeso, salvo convocazione espressa da parte dell'Ufficio stesso.
4. Verrà ampliato il numero di "Servizi per Professionisti" prenotabili con Web-Ticket e, pertanto, i servizi di cassa saranno fruibili dall'utenza professionale solo se prenotati telematicamente.
5. Per quanto riguarda i servizi all'utenza professionale di "Osservazioni Catasto Terreni" e "Osservazioni Catasto Urbano" prestati presso il front-office, gli stessi saranno limitati alla

Circ. n. 29/20
Prot. n. 1526/20

15 marzo 2020



sola protocollazione in ricezione dell'istanza. Resta ad ogni modo prioritario il canale costituito dall'indirizzo di posta elettronica che si riporta di seguito:

UFFICIO PROVINCIALE: upt.torino@agenziaentrate.it
URP: upt.torino.urp@agenziaentrate.it
PREGEO: upt.torino.pregeo@agenziaentrate.it
ALTA VALENZA FISCALE: upt.torino.avf@agenziaentrate.it
DOCFA: upt.torino.docfa@agenziaentrate.it
ISTANZE: upt.torino.istanze@agenziaentrate.it
PLANIMETRIE: upt.torino.planimetrie@agenziaentrate.it
TOPONOMASTICA: upt.torino.toponomastica@agenziaentrate.it
WEGIS: upt.torino.wegis@agenziaentrate.it
SERVIZI ALL'UTENZA: upt.torino.serviziutenza@agenziaentrate.it
GESTIONE BANCHE DATI: upt.torino.bd@agenziaentrate.it
DOMANDE DI VOLTURA: up_torino@pce.agenziaterritorio.it PEC
SPI TORINO 1 upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it
SPI TORINO 2 upt.torino.spitorino2@agenziaentrate.it
SPI IVREA upt.torino.spiivrea@agenziaentrate.it
SPI PINEROLO upt.torino.spipinerolo@agenziaentrate.it
SPI SUSA upt.torino.spisusa@agenziaentrate.it

L'Agenzia precisa che il numero di biglietti resi prenotabili tiene conto, altresì, degli accessi effettuati dall'utenza privata che abitualmente non ha la possibilità di accedere alle modalità di prenotazione telematica dei servizi catastali.

L'Ufficio reputa che, operando in tale maniera si possano contemperare sia le esigenze di tutela della salute pubblica che di efficace erogazione dei servizi; inoltre, sarà possibile dedicare ulteriori risorse, altrimenti impegnate in front-office, all'evasione delle pratiche in back-office.

Come già raccomandato, l'Ufficio invita a utilizzare i canali telematici, telefonici e di posta elettronica per la generalità dei servizi catastali e ipotecari, che saranno evasi in base alla loro data di protocollazione, compatibilmente con le risorse disponibili. A tal fine, ricorda di indicare sempre, nei contatti con l'Ufficio, un numero telefonico cui poter essere richiamati.

Le disposizioni sopra dettagliate sono operative dal giorno 04/03/2020.

Oggetto: Collegio Geometri - Amministratori di Condominio - misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Circ. 31/20


Prot. n. 1562/20 del 5 marzo 2020

Al fine di tutelare la salute ed evitare situazioni di sovraffollamento per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, si invitano gli Iscritti che svolgono attività di Amministratori di Condominio al rispetto delle disposizioni di cui al DPCM del 4 marzo 2020.

In particolare, si evidenzia che, ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020 art 1 lettera b): "sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)", pertanto, rimane a discrezione dell'Amministratore valutare se in assemblea condominiale detta circostanza potrà essere mantenuta.

In caso contrario, la Commissione Immobiliare del Collegio consiglia di procedere come segue:

- annullare le assemblee già convocate allegando copia del DPCM del 4 marzo 2020;
- affiggere nelle bacheche condominiali estratto del DPCM del 4 marzo 2020 Allegato 1 "Misure igienico-sanitarie".



LIMITAZIONE ACCESSI PER L'UTENZA PROFESSIONALE

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 33

Oggetto: Limitazione degli accessi agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'utenza professionale


Circ. n. 33/20
Prot. n. 1651/20

10 marzo 2020

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate nella Regione Piemonte sono tuttora regolarmente aperti per garantire il pubblico servizio.

Tuttavia, poiché è diventata ancora più impellente la necessità di contenere al massimo gli assembramenti di persone possibile veicolo di contagio ed in piena adesione allo spirito delle "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19" da ultimo statuite dal Dpcm dell'8 marzo scorso, con effetto immediato e sino a cessate esigenze, l'utenza professionale potrà accedere agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte soltanto nel caso in cui il servizio richiesto non sia tra quelli garantiti telematicamente.

A tal fine è disponibile il [Manifesto Interattivo dei Servizi Telematici](#) disponibili online su www.agenziaentrate.gov.it




Oggetto: Collegio Geometri - Studi Professionali – Tutor e Praticanti - misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Circ. 37/20

Prot. n. 1696/20 dell'11 marzo 2020

Viste le disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020, si consiglia a tutti gli Iscritti che, presso il proprio Studio Professionale svolgono l'attività di Tutor, al fine di tutelare la salute sia del Praticante sia del Tutor medesimo ed evitare sovraffollamento nei locali dello Studio, di attuare misure organizzative di prevenzione finalizzate alla limitazione della frequentazione e presenza del Praticante presso lo Studio, unicamente per l'espletamento delle pratiche urgenti.

Si evidenzia che il Decreto "io Resto a Casa", ribadisce l'importanza di evitare contatti e si invita, comunque, al rispetto delle misure igienico-sanitarie, come dettagliate nel DPCM del 4 marzo 2020 Allegato 1.



PROVVEDIMENTI AGENZIA ENTRATE

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 46

Circ. n. 46/20
Prot. n. 1889/20
24 marzo 2020

Oggetto: Agenzia delle Entrate

a) Riattivazione del servizio di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico e di rilascio degli estratti di mappa

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la riattivazione, da lunedì 23 marzo u.s., dei servizi di trasmissione telematica degli atti Pregeo e di rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento in tutti gli Uffici per i quali, a causa delle problematiche connesse all'emergenza in atto, gli stessi erano stati inibiti nei giorni scorsi.

Segnala che, viste le difficoltà in essere, non è possibile, allo stato attuale, garantire l'espletamento dei controlli a valle dell'approvazione automatica degli atti Pregeo e il servizio di rilascio degli estratti di mappa potrebbe subire dei rallentamenti.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia, infine, che verranno di volta in volta comunicate, sulla piattaforma SISTER, le situazioni particolari per le quali, in regime di minimo preavviso, dovrà essere disposta la chiusura di taluni Uffici per le indifferibili operazioni di sanificazione dei locali o per altre esigenze straordinarie, con interruzione dei predetti servizi per il tempo strettamente necessario.

b) Sospensione dei termini e accertamento con adesione

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 6/E, ha fornito i primi chiarimenti circa l'impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini introdotta dal Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

In particolare si ricorda che l'articolo 67, al comma 1, prevede che «sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».


La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.


Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate¹, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Il comma 4 del citato articolo 67 rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell'ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la sospensione².

La disciplina appena richiamata va completata con le disposizioni del decreto che prevedono al comma 2 dell'articolo 83 la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Conseguentemente:





i. per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 ed il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile;

ii. per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione.

Nello specifico, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

- sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,

- sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto.

La circolare dell'Agenzia delinea, infine, indicativamente le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo periodo emergenziale, che tuttavia vanno svolte accordando priorità all'esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti.

[Circolare 6/E](#)

Oggetto: Misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Circ. 39

Prot. n. 1721/20 del 13 marzo 2020

DPCM 11 marzo 2020 – Nota del 12/3/2020 su COVID-19 e cantieri

Alla luce del Dpcm 11 marzo 2020, in relazione all'evoluzione dell'emergenza da COVID-19 e alla gestione dei cantieri si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni.

Il Dpcm 11 marzo 2020, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della veloce diffusione dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha determinato la sospensione di numerose attività. Dal Decreto non emerge una indicazione chiara rispetto alle attività edili mentre, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, viene raccomandata l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale; il Decreto raccomanda, altresì, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. Tutte le indicazioni fornite mirano alla igiene pubblica, ma non trattano di sicurezza su lavoro. Questo non chiarisce e non dà indicazioni a chi è chiamato a coordinare cantieri sia come Direttore dei Lavori che come Coordinatore, se non quelle di attuare le prescrizioni citate. Nell'attuale situazione, in considerazione anche degli ulteriori elementi a contorno e tra questi:

- le difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature, data la sospensione delle attività commerciali al dettaglio;

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, inoltre, rende difficoltoso assicurare il consumo dei pasti in condizioni sicure;

- sempre relativamente ai cantieri, gli stessi spostamenti, spesso effettuati con mezzi aziendali collettivi, rendono difficilmente applicabili le misure di contenimento.

In assenza di disposizioni certe, consapevoli della situazione di emergenza in corso, si invitano i Colleghi incaricati nelle attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza a farsi promotori nei confronti di datori di lavoro e committenti di azioni di sospensione concordata dei lavori o di limitazione degli stessi, che portino a conclusione esclusivamente quelle lavorazioni che possano comportare un rischio l'interruzione (esempio scavi in trincea, collegamenti fognari in galleria ecc.).


A chiusura del cantiere si ricorda che dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dello stesso con specifica verbalizzazione firmata a seguito di sopralluogo. E' importante che tale verbalizzazione sia firmata sia dall'impresa sia dal Committente.

PROVVEDIMENTI AGENZIA ENTRATE

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 52

Circ. n. 52/20
Prot. n. 2010/20

2 aprile 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, e stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di tutelare la salute sia dell’Utenza esterna che del Personale preposto all’erogazione dei servizi, a partire dal 2 aprile e fino alla cessazione dello stato di emergenza o comunque fino a nuova comunicazione, osserverà il seguente calendario di apertura al pubblico del front-office servizi catastali di Torino - Via Guicciardini, 11:

- il martedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
- il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

L’Agenzia invita a utilizzare i canali telematici, telefonici e di posta elettronica per la generalità dei servizi catastali e ipotecari, che saranno evasi in base alla loro data di protocollazione, compatibilmente con le risorse disponibili. A tal fine, occorre indicare sempre, nei contatti con l’Ufficio, un numero telefonico cui poter essere richiamati.

Oggetto: Studi professionali e Praticanti


Circ. 52/20
Prot. 2010/20 del 2 aprile 2020

Poiché in ottemperanza al citato Decreto della Regione Piemonte n.34/2020 è stata disposta “la chiusura degli studi professionali, salvo l’utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia.”, si chiarisce che tale disposizione è da intendersi applicata anche in relazione all’attività svolta da Praticanti e Collaboratori che operano presso lo Studio Professionale. In particolare, si precisa che il periodo di Praticantato non è interrotto e i Praticanti potranno continuare a operare in modalità di smart-working, pertanto senza recarsi presso lo Studio Professionale, fatta eccezione per casi assolutamente indifferibili e di estrema urgenza in cui si renda necessario il ritiro e/o la consegna di documenti. Si evidenzia, infine, che è sempre possibile, anche per i Praticanti, partecipare a eventi formativi a distanza al fine di incrementare le proprie conoscenze

Oggetto: Dichiarazione di successione sospensione termini

Circ. 54/20
Prot. n. 2041/20 del 6 aprile 2020

Ai sensi dell’Art. 62 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, anche la dichiarazione di successione beneficia della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19. Tale adempimento dichiarativo rientra, infatti, fra gli “adempimenti tributari” sospesi dal Decreto “Cura Italia” che ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Pertanto, le dichiarazioni di successione il cui periodo di scadenza rientra tra l’8 marzo e 31 maggio 2020, sono prorogate al 30 giugno 2020. Si precisa che è sempre valido il termine dei 30 giorni per la presentazione della domanda di voltura dalla registrazione delle successione.



DECRETO-LEGGE "CURA ITALIA" DEL 17 MARZO 2020, N. 18

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 55

Oggetto: Decreto-Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti Agenzia delle Entrate

Con circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti al fine di illustrare la portata delle previsioni fiscali contenute nel Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

In particolare, si ricorda che il Decreto prevede specifiche disposizioni, anche di carattere tributario, volte ad affrontare l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.


Le misure di carattere fiscale recate dal Decreto sono contenute principalmente nel Titolo IV rubricato "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese" ed attengono ai seguenti profili:

- proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
 - sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
 - misure agevolative specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, nonché incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza COVID-19.
- Ulteriori previsioni di carattere fiscale sono recate anche da singole disposizioni inserite nell'ambito del Decreto con riferimento, fra l'altro, alle "Misure a sostegno del lavoro" (Titolo II) ed alle "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario" (Titolo III). Infine, tra le disposizioni inserite nel Titolo V ("Ulteriori disposizioni"), quelle relative al differimento delle udienze ed alla sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria, nonché alla sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi. Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti, nonché di facilitare la fruizione e la lettura del documento, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, consultabili in allegato alla presente circolare, sono presentati sotto forma di quesiti suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali contenute nel Decreto.

[Chiarimenti Agenzia delle Entrate](#)

Circ. n. 55/20
Prot. n. 2054/20


6 aprile 2020



PROVVEDIMENTI AGENZIA ENTRATE

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 56

Circ. n. 56/20
Prot. n. 2160/20
9 aprile 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino – nuove misure organizzative per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Torino, tenuto conto, in particolare:

- dei provvedimenti emanati dalle Autorità Pubbliche per la gestione dell'emergenza e all'adozione di misure per il contenimento del rischio di diffusione del virus "Covid-19" e dell'esigenza di favorire le modalità di lavoro agile riducendo al minimo le presenze in ufficio;
- che, con la Comunicazione di Servizio 5 del 30 marzo 2020, la Divisione Servizi ha fornito indicazioni operative per lo svolgimento delle attività essenziali relative agli Uffici con l'obiettivo di agevolare, in questa fase emergenziale, l'interazione a distanza con i contribuenti attraverso modalità semplificate che privilegino, in via prioritaria, per le Direzioni Provinciali, il contatto con modalità telematiche che consentano al contribuente di relazionarsi con l'Agenzia preferibilmente via e-mail, PEC o tramite i Servizi telematici;

ha disposto l'adozione delle seguenti misure organizzative necessarie a ridurre ulteriormente il numero del personale presente nelle strutture, modificando, come segue, le giornate di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali, in considerazione delle specificità delle singole realtà territoriali e condivise con i singoli responsabili.

Nello specifico, i singoli Uffici Territoriali, da martedì 14 aprile 2020 osserveranno i seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:

- UT Chivasso
lunedì e giovedì, dalle 9 alle 13
- UT Ciriè
martedì e giovedì, dalle 9 alle 13
- UT Cuorgnè
martedì e venerdì, dalle 9 alle 13
- UT Ivrea
lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13
- UT Rivoli
lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 13
- UT Susa
martedì e giovedì, dalle 9 alle 13
- UT Torino 2
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
- UT Torino 4:
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13



DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 60

Oggetto: Agenzia delle Entrate – Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Con circolare n. 9/E del 13 aprile l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”, di seguito Decreto) che ha introdotto misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, il predetto Decreto, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente,

Viene prorogato, inoltre, fino al 31 maggio 2020, il regime – inizialmente introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del decreto “Cura Italia” – in ragione del quale si consente il mancato assoggettamento alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, sui redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (tra i quali redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia), ove questi ultimi siano corrisposti a favore di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.


Tra le novità più significative del Decreto vi sono quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico, la previsione di un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci ad uso compassionevole ed infine, la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”.

Le altre misure previste dal decreto liquidità riguardano:

- rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 21);
- disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22);

Circ. n. 60/20
Prot. n. 2216/20

15 aprile 2020



Agente: Agenzia delle Entrate – Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Si rende noto agli iscritti la circolare n.9/E del 13 aprile dell’Agenzia delle Entrate, concernente le modalità della proroga, con cui l’Agenzia ha deciso, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”, di seguito Decreto) che ha introdotto misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, il predetto Decreto, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Viene prorogato, inoltre, fino al 31 maggio 2020, il regime – inizialmente introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del decreto “Cura Italia” – in ragione del quale si consente il mancato assoggettamento alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, sui redditi di cui agli artt. 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (tra i quali redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia), ove questi ultimi siano corrisposti a favore di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Tra le novità più significative del Decreto vi sono quelle in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico, la previsione di un regime fiscale speciale per le donazioni di farmaci ad uso compassionevole ed infine, la sospensione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, dei termini previsti in materia di agevolazioni “prima casa”.

- proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 23);
- precompilata e della relativa documentazione (art. 25)
- semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)
- disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29);
- modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30).

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/E del 13 aprile 200 operano un coordinamento tra le disposizioni tributarie del Decreto e le misure già previste dal decreto "Cura Italia" e vengono formulate risposte ai quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all'ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto.

La sintesi delle misure fiscali adottate è illustrata nel vademecum PowerPoint dell'Agenzia delle Entrate allegato, dal titolo "Le misure fiscali del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020".

[Circolare 9/E](#)
[Vademecum](#)

Oggetto: Dal Piemonte un "Vademecum" per far ripartire il Paese in sicurezza

Circ. 63/20

Prot. n. 2316/20/20 del 21 aprile 2020

La Regione Piemonte con comunicato del 14 aprile 2020 ha reso nota la predisposizione di un Vademecum, a cura di cinque gruppi di lavoro, tra cui il Comitato Regionale dei Geometri del Piemonte, coordinati dal Politecnico di Torino e dagli altri Atenei Piemontesi, che sarà proposto a livello nazionale, contenente proposte su strumenti e procedure per l'avvio della cosiddetta Fase 2, quella della riapertura delle attività produttive.


Le fasi finali della stesura del documento, che daranno indicazioni precise su come gestire la riapertura, sono state condivise in Prefettura con i vertici politici regionali e il mondo imprenditoriale.

A titolo esemplificativo, saranno fornite istruzioni su come gestire ingressi, turni e spazi: dalla distanza interpersonale da adottare in relazione alle superfici dei locali, all'organizzazione degli ingressi e degli spazi grazie anche all'adozione di dispositivi di monitoraggio non invasivo (telecamere IR, telecamere, "intelligenti") nel rispetto della privacy, alla suddivisione dei lavoratori in squadre.

Un punto chiave sarà l'utilizzo corretto di metodi semplici ed estendibili a tutte le realtà aziendali: i dispositivi di prevenzione del contagio, in primis le mascherine, la garanzia del distanziamento, l'igiene e la sanificazione dei luoghi. Anche l'utilizzo delle tecnologie dovrà essere potenziato, in modo coerente e tarato sullo sviluppo tecnologico di ciascuna realtà aziendale. Le tecnologie suggerite vanno dall'impiego di diari online per il tracciamento a metodi di screening diagnostico rapidi, economici e applicabili in larga scala (es. temperatura con visori IR durante l'intera giornata lavorativa, app di autovalutazione dei sintomi, telediagnosi, ecc.), da attività di formazione online fino alle app per evitare di recarsi in luoghi nei quali già ci sono assembramenti, a sistemi di simulazione degli spazi e dei flussi, fino all'utilizzo della realtà virtuale per la formazione e il lavoro.

Le tecnologie suggerite saranno tecnicamente ed economicamente praticabili da tutti, le grandi come le piccole imprese. Le linee guida definite nel rapporto saranno applicate in alcune aziende e realtà culturali che si sono già candidate per la sperimentazione, e che saranno seguite dalla task force per garantire misure adatte alla riapertura. Per avviare questa fase, è necessaria un'analisi attenta dei fabbisogni di dispositivi e strumentazioni dei quali sarà necessario che aziende e realtà produttive si dotino. A titolo di esempio, l'indagine definisce che, per coprire il fabbisogno delle imprese piemontesi, serviranno ogni mese 80 milioni di mascherine, 750 metri cubi di igienizzante mani, 38 milioni di guanti e 21.000 cuffie; per garantire la rilevazione della temperatura in ingresso, invece, saranno necessari 175.000 termometri. Per avere una stima del fabbisogno a livello italiano, bisogna moltiplicare questi dati all'incirca per 12 volte.

[Comunicato stampa](#)



SERVIZI FRONT OFFICE FASE 2

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 77

Oggetto: Gestione dell'emergenza epidemiologica Coronavirus Covid2019 – Servizi Front Office dell'Agenzia delle Entrate per l'utenza professionale

I servizi garantiti dagli Uffici del Front Office dell'Agenzia delle Entrate nell'attuale Fase Due sono limitati al rilascio di certificazioni catastali e alla ricezione delle istanze, sempre che, in questo ultimo caso, vi sia l'impossibilità di procedere all'invio telematico delle stesse.

In considerazione del fatto che la gestione dei servizi da parte dell'Agenzia non è mutata rispetto alle settimane precedenti, l'Agenzia conferma che l'utenza professionale è invitata ad accedere agli Uffici soltanto nel caso in cui il servizio richiesto non sia tra quelli garantiti telematicamente; tutte le richieste telematiche e telefoniche ricevute saranno evase dall'Agenzia delle Entrate nei tempi consentiti.

L'Ufficio Territoriale di Ivrea è aperto al pubblico limitatamente al solo servizio di conservatoria per l'accettazione atti e la richiesta di certificati e copie.

Circ. n. 77/20
Prot. n. 2649/20

12 maggio 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – Chiusura dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea, Pinerolo e Susa causa sanificazione periodica

Circ. 110/20

Prot. n. 3563/20 del 17 giugno 2020

Nell'ambito delle misure di prevenzione adottate per far fronte all'emergenza in essere, l'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire le operazioni di sanificazione, ha disposto la chiusura al pubblico dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pinerolo e di Susa, il giorno 18/06/2020, mentre il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ivrea sarà chiuso al pubblico il giorno 25/06/2020.

In particolare si fa presente quanto segue:

1) per i Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pinerolo e Susa le formalità presentate telematicamente fino alle ore 13:00 di venerdì 19 giugno (1° giorno di riapertura) saranno acquisite in banca dati a partire dalle ore 13:00 dello stesso giorno, in coda ad eventuali formalità presentate in modalità cartacea;


2) per i Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea le formalità presentate telematicamente fino alle ore 13:00 di venerdì 26 giugno (1° giorno di riapertura) saranno acquisite in banca dati a partire dalle ore 13:00 dello stesso giorno, in coda ad eventuali formalità presentate in modalità cartacea.

CIRCOLARE 11/E

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 85

Circ. n. 85/20
Prot. n. 2848/20

21 maggio 2020



Oggetto: Circolare 11/E Agenzia Entrate - Detraibilità mascherine

Nell'ambito dei recenti chiarimenti in merito alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Cura Italia" e "Decreto Liquidità", l'Agenzia delle Entrate con circolare 6.5.2020 n. 11/E, ha specificato anche che le spese di acquisto delle mascherine, il cui utilizzo è "imposto" dalle disposizioni emanate per contenere / gestire l'emergenza COVID-19, rientrano tra le spese detraibili ai fini IRPEF di cui all'art. 15, TUIR soltanto se le stesse, per caratteristiche tecniche del prodotto, possono essere classificate "dispositivi medici".

Pertanto, come previsto per i "dispositivi medici" e chiarito in passato dalla stessa Agenzia (da ultimo nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E), la spesa sostenuta è detraibile nella misura del 19% ai sensi della lett. c) del comma 1 del citato art. 15 se:

- dalla certificazione fiscale (scontrino / documento commerciale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa / per il quale è sostenuta la spesa;
- per l'indicazione del prodotto sulla certificazione fiscale può essere riportata, alternativamente:

1. la descrizione del prodotto con la marcatura CE e la conformità alle Direttive europee, fermo restando che per i dispositivi medici di uso comune elencati in Allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E, è sufficiente che il documento di spesa riporti la descrizione del prodotto e che la marcatura CE risulti dalla documentazione conservata dal contribuente;
2. il codice "AD", utilizzato per la trasmissione al STS della spesa per dispositivi medici;
 - se la mascherina è realizzata "su misura", in assenza della marcatura CE, deve essere attestata la conformità al D.Lgs. n. 46/97 di attuazione della Direttiva n. 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.

L'Agenzia rammenta che le spese sostenute per i "dispositivi medici" sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni sopra riepilogate. Si ricorda, a tal proposito, che:

- la spesa in esame rientra tra le spese sanitarie per le quali la detrazione compete per la parte che eccede la franchigia di € 129,11;
- la Finanziaria 2020 ha subordinato la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 19% per gli oneri sostenuti a decorrere dall'1.1.2020 all'obbligo di effettuare il relativo pagamento con strumenti tracciabili, quali, ad esempio, bonifico / bollettino bancario o postale, carte di debito / credito / prepagate, assegni bancari e circolari.

Tuttavia, sono escluse da tale obbligo e pertanto continuano ad essere detraibili come in passato le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici.

[Circolare Agenzia Entrate 11/E](#)



CONSULTAZIONE IPOTECARIA NOTE E TITOLI CARTACEI

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 99

Oggetto: Agenzia delle Entrate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Consultazione ipotecaria delle note e dei titoli cartacei – Riavvio del servizio su appuntamento dall'08/06/2020

Ispezioni ipotecarie cartacee in front-office

Al fine di garantire l'erogazione del servizio, per quanto riguarda le richieste urgenti ed indifferibili, a partire dall'08/06/2020, l'Agenzia delle Entrate consentirà l'accesso alle consultazioni ipotecarie in front-office limitatamente ai documenti non visionabili attraverso la piattaforma SISTER o mediante il servizio "Ispezione Ipotecaria Online". Per contenere l'esposizione al rischio contagio, è tuttavia necessario utilizzare forme d'accesso programmato dell'utenza con modalità di prenotazione degli accessi.

A tal fine potranno essere utilizzati i seguenti recapiti di posta elettronica:

SPI TORINO 1 upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it

SPI TORINO 2 upt.torino.spitorino2@agenziaentrate.it

SPI TORINO 3 upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it

SPI IVREA upt.torino.spiiivrea@agenziaentrate.it

SPI PINEROLO upt.torino.spipinerolo@agenziaentrate.it

SPI SUSA upt.torino.spisusa@agenziaentrate.it

ai quali l'utente potrà inviare motivata richiesta di consultazione dei documenti cartacei, indicando gli estremi del titolo, della nota o i soggetti da ispezionare, allegando il modello di ispezione ipotecaria (mod. 1T-310), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere indicato "RICHIESTA ISPEZIONE CARTACEA – Nome e cognome del Professionista richiedente".

Le motivazioni a sostegno della richiesta di consultazione dei documenti presso gli uffici dell'Agenzia, da esplicitare nella richiesta, devono integrare carattere di eccezionalità urgenza e indifferibilità, evidenziando che le attività di ispezione ipotecaria sono funzionali e propedeutiche all'aggiornamento dei registri immobiliari; inoltre le consultazioni devono dimostrarsi non evadibili attraverso gli ordinari canali telematici.

Il Conservatore, in base alle richieste ricevute, alle motivazioni addotte, al personale disponibile e alle condizioni logistiche (in termini di spazi che consentano un adeguato distanziamento sociale), provvederà a fissare un appuntamento per consentire la consultazione dei documenti richiesti.

L'utente, nella data ed ora indicate, dovrà recarsi in ufficio nel rispetto delle indicazioni fornite, munito di mascherina e guanti, con il modello di richiesta già anticipato via e-mail debitamente datato e sottoscritto; in ogni caso la durata dell'ispezione non potrà eccedere i 45 minuti.

Circ. n. 99/20
Prot. n. 3104/20

1 giugno 2020

PROFESSIONI	
Via	
Circ. n. 99/20	Torino, 1 giugno 2020
Prot. n. 3104/20	Al Geometra in indirizzo
LORO SEDI	
Oggetto: Agenzia delle Entrate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Consultazione ipotecaria delle note e dei titoli cartacei – Riavvio del servizio su appuntamento dall'08/06/2020	
Si rende noto agli Iscritti che l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Torino-Torino, ha comunicato l'adempimento di provvedimenti atti a garantire l'accesso ai servizi adeguati, compatibilmente con le misure di prevenzione adottate per far fronte all'emergenza in oggetto e nel rispetto delle esigenze di tutela del personale e degli utenti.	
Ispezioni ipotecarie cartacee in front-office	
Al fine di garantire l'erogazione del servizio, per quanto riguarda le richieste urgenti ed indifferibili, a partire dall'08/06/2020, l'Agenzia delle Entrate consentirà l'accesso alle consultazioni ipotecarie in front-office limitatamente ai documenti non visionabili attraverso la piattaforma SISTER o mediante il servizio "Ispezione Ipotecaria Online". Per contenere l'esposizione al rischio contagio, è tuttavia necessario utilizzare forme d'accesso programmato dell'utenza con modalità di prenotazione degli accessi.	
Ai fini del presente sono utilizzati i seguenti recapiti di posta elettronica:	
SPI TORINO 1	upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it
SPI TORINO 2	upt.torino.spitorino2@agenziaentrate.it
SPI TORINO 3	upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it
SPI IVREA	upt.torino.spiiivrea@agenziaentrate.it
SPI PINEROLO	upt.torino.spipinerolo@agenziaentrate.it
SPI SUSA	upt.torino.spisusa@agenziaentrate.it
ai quali l'utente potrà inviare motivata richiesta di consultazione dei documenti cartacei, indicando gli estremi del titolo, della nota o i soggetti da ispezionare, allegando il modello di ispezione ipotecaria (mod. 1T-310), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it .	
Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere indicato "RICHIESTA ISPEZIONE CARTACEA – Nome e cognome del Professionista richiedente".	
La motivazione a sostegno della richiesta di consultazione dei documenti presso gli uffici dell'Agenzia, da esplicitare nella richiesta, devono integrare carattere di eccezionalità.	

SERVIZIO ACCOGLIENZA

PROFESSIONE - CIRCOLARI N. 157 - 164

Circ. n. 157/20
Prot. n. 5546/20

28 settembre 2020

Circ. 164/20
Prot. n. 5800/20


5 ottobre 2020

Oggetto: Accoglienza Uffici dell’Agenzia delle Entrate

Da lunedì 5 ottobre 2020, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Piemonte adotta, sulla base di un progetto nazionale, un nuovo modello di accoglienza degli utenti su appuntamento al fine di avviare, dopo una fase di sperimentazione, una modalità di accesso programmato.

Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi indiretti, gli utenti, in particolar modo i Professionisti, saranno prioritariamente assistiti tramite gli appositi servizi telematici (Civis, RLI, Docfa, Pregeo, ecc.) oppure in modalità “agile”: l’accesso agli Uffici avverrà in via residuale solo se effettivamente necessario e, comunque, dopo aver prenotato un appuntamento (tramite Cup1 o web ticket). La trattazione dei casi “a vista”, senza prenotazione, sarà quindi limitata ai soli casi urgenti. Nelle prime settimane il nuovo modello sarà applicato in via sperimentale: gli Uffici hanno adeguato le disponibilità di appuntamenti e di web ticket, con una programmazione flessibile per favorire la transizione. Sarà inoltre sperimentato un servizio di richiamata: il contribuente verrà contattato telefonicamente due giorni prima dell’appuntamento da un funzionario esperto in modo da valutare preventivamente l’indispensabilità del contatto face to face. In tutti i Capoluoghi di Provincia, agli Iscritti agli Ordini professionali “firmatari” di Convenzioni/Protocolli d’Intesa, sarà riservata una percentuale del 20% degli appuntamenti in modo da assicurarne un certo numero anche nel breve periodo, ricordando che, comunque, il Professionista deve ricorrere all’appuntamento soltanto nei casi in cui non sia stato possibile utilizzare il canale telematico o i servizi agili (oppure se per un qualsiasi motivo la pratica non è andata a buon fine attraverso quei canali).

Per approfondimento sulle prenotazioni per assistenza in Ufficio è disponibile il seguente [link](#).




Oggetto: Agenzia delle Entrate – Modalità di erogazione dei servizi all’utenza

Circ. 121
Prot. n. 3946/20 del 3 luglio 2020

Fino allo stato di cessazione dell’emergenza, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Torino – Territorio sono aperti al pubblico nelle seguenti giornate di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13,00. I servizi erogati sono i seguenti: Certificati catastali; Consegna modello unico di Istanza (subordinata all’impossibilità di invio telematico alle caselle funzionali di posta elettronica o PEC). Resta prioritario il canale costituito dall’indirizzo di posta elettronica:

- PEC: up_torino@pce.agenziaterritorio.it
- UFFICIO PROVINCIALE: upt.torino@agenziaentrate.it
- AREA SERVIZI ALL’UTENZA: upt.torino.serviziutenza@agenziaentrate.it
- AREA GESTIONE BANCHE DATI: upt.torino.bd@agenziaentrate.it
- URP: upt.torino.urp@agenziaentrate.it
- PREGEO: upt.torino.pregeo@agenziaentrate.it
- DOCFA: upt.torino.docfa@agenziaentrate.it
- PLANIMETRIE: upt.torino.planimetrie@agenziaentrate.it
- TOPONOMASTICA: upt.torino.toponomastica@agenziaentrate.it
- WEGIS: upt.torino.wegis@agenziaentrate.it
- SPI TORINO 1 E SPI TORINO2 upt.torino.spitorino1@agenziaentrate.it
- SPI IVREA upt.torino.spivrea@agenziaentrate.it
- SPI PINEROLO upt.torino.spipinerolo@agenziaentrate.it
- SPI SUSA upt.torino.spisusa@agenziaentrate.it



PAGAMENTO E INVIO DI VOLTURE A MEZZO POSTA

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 162

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Pagamento e invio di volture a mezzo posta

Di seguito la procedura e le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate per procedere al pagamento dei diritti e all'invio di volture, qualora le stesse debbano essere spedite a mezzo posta.

1. Pagamento tramite F24 ELIDE

a. Codice Ufficio KM2

b. Tipo: R

c. Codice Tributo: T91T per bolli (€ 16,00 ogni quattro pagine)

T98T per diritti ed eventuali interessi (€ 55,00 ogni voltura)

T99T per eventuali sanzioni (secondo le linee guida sul ravvedimento operoso)

2. Tramite bonifico – IBAN: IT07B0760101000000002357844

3. Tramite versamento di € 71,00 per ogni voltura (intendendo una voltura per ogni comune e per ogni "ambiente", cioè terreni e fabbricati) sul conto corrente postale n. 2357844 intestato ad: Agenzia Entrate Ufficio provinciale di Torino – Territorio, v. Guicciardini, 11 – 10121 Torino; Nei casi 2 e 3 occorre indicare, nella causale di versamento, "voltura - <nome de-cuius> - <data morte> - <estremi registrazione>" (i valori fra apici sono da sostituire con i dati indicati nel frontespizio della denuncia di successione).

L'indirizzo pec a cui spedire la documentazione è il seguente:

up_torino@pce.agenziaterritorio.it (unicamente da account di posta elettronica certificata)

(esattamente "pce" e non "pec")

(tra "up" e "torino" c'è un underscore)

I documenti da allegare sono i seguenti:

- File ".dat" (non firmato digitalmente)
- Stampa della voltura firmata dall'erede (ai sensi del D.P.R. 650/72)
- Mandato di pagamento
- Scansione a bassa risoluzione della denuncia di successione
- Scansione a bassa risoluzione di eventuali testamenti e/o rinunce ad eredità
- Scansione della lettera d'incarico (delega) e del documento d'identità del delegante
- Scansione del documento del delegato

Si raccomanda di indicare ogni volta un recapito telefonico.


In alternativa la documentazione può essere spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio V. Guicciardini, 11 10121 Torino

In questo caso occorre aggiungere alla documentazione una busta preaffrancata indirizzata al mittente (per poter recapitare le ricevute di pagamento).

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente [link](#) dove è possibile, anche, verificare i dati dell'Ufficio Provinciale competente per territorio.

Circ. n. 162/20
Prot. n. 5717/20


2 ottobre 2020



GESTIONE PRATICHE DOCFA

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 177

Circ. n. 177/20
Prot. n. 6128/20
19 ottobre 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – Gestione Pratiche DOCFA

Per eventuali chiarimenti richiesti all’Agenzia delle Entrate relativamente alle pratiche DOCFA rifiutate è possibile utilizzare l’indirizzo e-mail upt.torino.docfa@agenziaentrate.it. La casella è presidiata dal Responsabile DOCFA o da un suo sostituto, il quale provvede giornalmente a rispondere alle e-mail, ovvero a contattare telefonicamente il richiedente, oppure, in caso sia necessario, ad inoltrare la richiesta al tecnico che ha esaminato la pratica affinché si attivi per contattare il Professionista. Perché sia fornita tempestiva risposta alle richieste di chiarimento è necessario indicare nella e-mail il proprio recapito telefonico e allegare sia il pdf del DOCFA rifiutato sia quello della scheda di rifiuto.

L’indirizzo upt.torino.docfa@agenziaentrate.it è da utilizzarsi esclusivamente per chiarimenti relativi alle pratiche DOCFA rifiutate; per altri tipi di informazioni relativi all’aggiornamento del Catasto Fabbricati, invece, è attivo il servizio di assistenza tecnica specialistica, erogato su appuntamento prenotabile all’indirizzo https://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/cup_v2/user.php; tale servizio, dal 4 marzo 2020, è erogato con modalità telefonica.

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse. Schemi esemplificativi e precisazioni in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa

Circ. 169
Prot. n. 5958 del 7 ottobre 2020

Di seguito gli schemi esemplificativi e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, consultabili in allegato alla presente circolare, in tema di verifica delle dichiarazioni Docfa, al fine di uniformare e concretizzare le procedure di autonomo censimento di cantine, soffitte, autorimesse e locali accessori in genere.

[Agenzia delle Entrate note depositi e garage](#)


Oggetto: Agenzia delle Entrate - Conservazione del Nuovo Catasto Terreni Verificazioni Quinquennali Gratuite - Artt. 118 e 119 del Regolamento di Conservazione 8.12.1938, n. 2153. Pubblicazione manifesti.

Circ. 181
Prot. n. 6244 del 21 ottobre 2020

Nel corso dell’anno 2021, avrà luogo la verifica periodica (lustrazione quinquennale) nell’ambito del territorio dei Comuni della Provincia di Torino, come dettagliati nel [manifesto](#).

Il DPR 917/1986 consente ai possessori di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause e l’Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni.

Si precisa che dal link <https://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo il percorso: “Fabbricati e terreni - Aggiornamento dati catastali e ipotecari - Variazioni culturali”, è possibile scaricare gli stampati Mod. 26 e il software DOCTE 2.0 necessari ai contribuenti per le relative denunce. L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente.



ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 205

Oggetto: Agenzia delle Entrate - procedura assolvimento dell'imposta di bollo

Circ. n. 205/20
Prot. n. 6924/20

17 novembre 2020

Di seguito le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino - Toponomastica con riferimento all'oggetto. L'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire tramite "contrassegno" solo nel caso in cui lo stesso sia fisicamente consegnato in originale presso l'Ufficio, al fine dei successivi controlli contabili.

Nel caso di invio per posta elettronica/pec della scansione dell'istanza cartacea sulla quale è apposto il contrassegno, l'originale dell'istanza con contrassegno dovrà essere consegnata (ovvero inviata per posta), indicando il giorno in cui la stessa era stata inviata a mezzo email/pec.

Qualora si intenda avvalersi della facoltà di inviare le istanze tramite posta elettronica/pec, l'eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta utilizzando esclusivamente il modello F24 Elementi Identificativi (c.d. "F24 ELIDE") con il codice tributo T91T e con il codice Ufficio KM2. L'attestazione del pagamento con F24 ELIDE dovrà essere inviata contestualmente all'istanza (si raccomanda l'accurata compilazione ed in particolare la leggibilità di ABI e CAB).

Il modello è scaricabile dal seguente URL:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24-elementi-identificativi-f24elide/modello-e-istruzioni-f24elide>

Nella compilazione del mod. F24 ELIDE i campi "CODICE ATTO" ed "ELEMENTI IDENTIFICATIVI" si devono lasciare in bianco così come i campi "CODICE FISCALE DEL COOBLIGATO, EREDE etc" e "CODICE IDENTIFICATIVO";

I campi da compilare sono:

"CODICE FISCALE"; "DATIANAGRAFICI"; "DOMICILIO FISCALE"; "CODICE UFFICIO" (nel nostro caso: KM2); "TIPO" (nel nostro caso: R); "CODICE" (qui si digita il codice tributo, nel nostro caso: T91T); "ANNO"; "IMPORTI" (nel nostro caso: 16,00 €)

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Avvio delle indagini di customer satisfaction per l'anno 2020 sui servizi telematici catastali e ipotecari

Circ. n. 188

Prot. n. 6558/20 del 4 novembre 2020

La Divisione Servizi, Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare e Direzione Centrale Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate ha inviato [comunicazione](#) di avvio della rilevazione del livello di soddisfazione dei servizi telematici catastali e di pubblicità immobiliare erogati e quindi ricevuti.

Per il 2020, l'indagine avrà ad oggetto i servizi telematici catastali e di pubblicità immobiliare e, in particolare: i servizi di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale, cartografico e di pubblicità immobiliare attraverso la piattaforma telematica SISTER; i servizi di consultazione telematica catastale e di pubblicità immobiliare sia per gli utenti convenzionati attraverso la piattaforma SISTER, sia ad accesso libero attraverso i servizi resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate o nell'ambito del servizio Fisconline/Entratel; il servizio telematico di correzione dei dati catastali Contact Center Catasto.

MODALITÀ VERSAMENTO E CORRESPONSIONE ONERI

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 216

Circ. n. 216/20
Prot. n. 7342/20
19 ottobre 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – Gestione Pratiche DOCCA

Di seguito le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino – Territorio circa le modalità di versamento di tributi, interessi e sanzioni a mezzo bonifico bancario.

L’unico conto corrente intestato all’Ufficio dell’Agenzia è il seguente:

IBAN: IT 07 B07601 01000 000002357844

Tale numero di conto corrente è riportato e reso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Ad esclusione dei servizi telematici, che prevedono come modalità di pagamento l’utilizzo di castelletto su piattaforma SISTER, a mezzo bonifico bancario possono essere corrisposti i tributi e le ulteriori spettanze relative alle lavorazioni rese in modalità agile quali, ad esempio, l’evasione delle domande di voltura catastale.

Qualora si debbano integrare pagamenti, corrispondere ulteriori importi o, per necessità contingenti ed eccezionali, si debbano valutare modalità di erogazione del servizio diverse da quelle ordinarie, sarà necessario procedere tramite previo accordo con la competente Area dell’Agenzia delle Entrate che indicherà la causale da utilizzare per il bonifico al fine di perfezionare la pratica ottemperando agli obblighi tributari.

Oggetto: Agenzia delle Entrate - Pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni culturali


Circ. 235

Prot. n. 7825 del 18 dicembre 2020

Publicata [l’informativa](#) relativa alla pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2020 e l’elenco delle particelle per ogni comune interessato. La pubblicazione del comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni è prevista nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2020. L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2020, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e che, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonché presso la sede dell’Ufficio Provinciale di TORINO - Territorio sito in via Guicciardini n° 11, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

[Elenco particelle](#)



SOSPENSIONE VOLTURE REPORT

TERRITORIO - CIRCOLARE N. 220

Oggetto: Agenzia delle Entrate - comunicazioni

a) Report sospensione voltura

Di seguito il dettaglio dei motivi di sospensione delle domande di voltura catastale, richiesto all'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare la predisposizione delle pratiche ed allegato alla presente circolare.

La casistica che viene inviata alla parte è talvolta corredata dei report che l'applicativo in uso dagli Uffici dell'Agenzia genera automaticamente, ove l'operatore spunti la voce corrispondente alla criticità che dovrà essere sanata.

L'Agenzia segnala, inoltre, che i casi più frequenti di sospensione riguardano la contestuale indicazione del dichiarante e sottoscrizione della domanda voltura da parte del soggetto delegato alla sua presentazione in luogo del soggetto legittimato; errori nell'indicazione degli immobili o dei dati dell'intestatario; la mancanza di allegati (spesso è assente la delega o il pagamento).

Meno frequente è il caso di invio del file .dat con un codice di riscontro diverso dal file .pdf della voltura.

[Report sospensione voltura](#)

b) Temporanea sospensione del servizio di ispezioni cartacee causa trasloco della sede dell'Area Servizi di pubblicità immobiliare di Ivrea

Si rende noto agli Iscritti che, a far data dal 09/12/2020, è temporaneamente sospeso il servizio di ispezione che comporti la consultazione di documenti cartacei presso l'Area Servizi di pubblicità immobiliare di Ivrea fino ad avvenuto completamento del trasloco della sede dell'ufficio, attualmente in corso.

Con successiva nota l'Agenzia provvederà a dare comunicazione della riattivazione del servizio in questione.

Oggetto: Agenzia Entrate - Nuova sede dell'Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea


Circ. n. 224

Prot. n. 7470/20 del 9 dicembre 2020

A far data da lunedì 21 dicembre 2020 la sede dell'Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea sarà trasferita in Via Jervis, 28, presso la sede unica degli uffici dell'Agenzia delle Entrate condivisa con l'Ufficio Territoriale di Ivrea, e che pertanto l'ultimo giorno operativo presso la precedente sede sarà venerdì 18 dicembre 2020.

Circ. n. 220/20
Prot. n. 7408/20


4 dicembre 2020



PARERI E INTERPELLI

AGENZIA ENTRATE

Circ. n. 19/20
Prot. n. 1030/20
13 febbraio 2020




Oggetto: Agenzia delle Entrate – Circolare N. 1/E del 12 febbraio 2020

Emanata la Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti in merito ai nuovi obblighi previsti dall’art. 4 del Decreto Fiscale, la cui legge di conversione (Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha introdotto l’art. 17-bis nel Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenente una articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

La nuova complessa normativa introdotta con il fine di monitorare il corretto versamento delle ritenute negli appalti e subappalti è analizzata punto per punto nella Circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile di seguito.

[Circolare 1/E](#)

Circ. n. 21/20
Prot. n. 1090/20
17 febbraio 2020



Oggetto: Risoluzione n. 10-E del 27 febbraio 2020

Circ. 28/20
Prot. n. 1458/20 del 3 marzo 2020

La risoluzione n. 10/E del 27 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate riguarda la semplificazione delle procedure di trasmissione telematica dei dati da parte degli amministratori di condominio. Sarà attribuita una sola utenza telematica all’amministratore per la trasmissione delle dichiarazioni dei diversi condomini per i quali ricopre la carica di rappresentante

[Risoluzione 10/E](#)

Oggetto: Bonus facciate


La circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate in tema di “bonus facciate” fornisce i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio.

L’Agenzia ha pertanto definito il campo d’azione della maxi-detrazione Irpef/Ires al 90% riservata alle spese sostenute nel 2020. È confermato che lo sconto fiscale si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.

La Guida al Bonus facciate, che fornisce tutte le informazioni necessarie, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/normativa-e-prassi-cittadini>

[Circolare 2/E](#)



Oggetto: Agenzia delle Entrate – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Si rendono note due comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, istituito dall'articolo 28 del "Decreto Rilancio": la circolare n. 14/E del 6 giugno e la risoluzione n. 32/E in pari data.

La prima fornisce alcuni chiarimenti sulla misura agevolativa prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio, mentre, con la seconda, viene istituito il codice tributo ("6920") che consente la compensazione con il modello F24. Beneficia del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda chi svolge attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente: vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività. Si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole. Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agriturbistica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d'imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all'attività istituzionale.

Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d'imposta (oltre al non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, rilevando l'effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Al link che segue, è disponibile il comunicato stampa diramato dalla stessa Agenzia:


<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-6-giugno-2020-circolare-14>

[Circolare n. 14/E](#)


[Risoluzione n. 32/E 6 giugno 2020](#)

Circ. n. 106/20
Prot. n. 3263/20

10 giugno 2020



Circ. n. 118/20
Prot. n. 3873/20
30 giugno 2020



Oggetto: Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali


Con la [Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020](#), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 s.m.i., spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuino gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Ciò facendo seguito alla pubblicazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione con cui era stato affermato il seguente principio di diritto: *“Il beneficio fiscale, ..., di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”*. La Suprema Corte aveva chiarito che *“la ratio legis ..., che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”*. Tenuto conto di quanto esposto e considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, l’Agenzia ha chiarito che devono ritenersi superate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi e che, nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti.

Pareri:

- [Risposta n. 194 del 26/06/2020 Detrazione delle spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche - acquisto di diritti edificatori - Articolo 16-bis del TUIR - pdf](#)
- [Risposta n. 191 del 23/06/2020 Bonus facciate - Spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf](#)
- [Risposta n. 190 del 22/06/2020 Cedolare secca in sede di proroga contratto locazione - pdf](#)


Circ. n. 150/20
Prot. n. 5128/20
11 settembre 2020



Oggetto: Superbonus 110% – chiarimenti Agenzia delle Entrate

Di eguito le risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus 110% pubblicate dall’Agenzia:

- Risposta n. 325 del 9/09/2020
[Superbonus - detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche -Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)
- Risposta n. 326 del 9/09/2020
[Superbonus - interventi realizzati su “unità collabenti” - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)
- Risposta n. 327 del 9/09/2020
[Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)
- Risposta n. 328 del 9/09/2020
[Superbonus - Interventi realizzati su “villetta a schiera” - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)



Oggetto: Pareri Agenzia delle Entrate

Di seguito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulle principali materie di interesse. Le risposte, che comprendono anche la risoluzione n. 60 del 28/9/20 in relazione all’applicazione del Superbonus ad interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari.

Risposta n. 408 del 24/09/2020

[Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 409 del 24/09/2020

[Decadenza agevolazioni prima casa - pdf](#)

Risposta n. 411 del 25/09/2020

[Bonus facciate interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi \(articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019\) - pdf](#)

Risposta n. 412 del 25/09/2020

[Incentivi fiscali previsti per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica \(art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63\) - pdf](#)

Risoluzione n. 60 del 28/09/2020

[Superbonus - Interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari - Limiti di spesa - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 415 del 28/09/2020

[Articolo 11, comma 1, lettera a\), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 119 del decreto Rilancio - pdf](#)

Risposta n. 418 del 29/09/2020

[Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio \(articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019\) - pdf](#)

Risposta n. 419 del 29/09/2020

[Interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica \(cd. ecosismabonus\) effettuati su parti comuni di edifici \(art. 14, comma 2-quater 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63\) - pdf](#)

Oggetto: Chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Superbonus

Prot. n. 5728/20 del 2 ottobre 2020

[Chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Superbonus.](#)


Oggetto: Ecobonus – pubblicazione Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 recante “[Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus](#)” (pag. 14 e seguenti). Il Decreto, in attuazione dell’art. 14, comma 3 -ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per:

- interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento (Superbonus 110%).


Circ. n. 161/20
Prot. n. 5703/20

1 ottobre 2020




Circ. n. 168/20
Prot. n. 5853/20

7 ottobre 2020



Circ. n. 170/20
Prot. n. 5910/20
9 ottobre 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate - pubblicazione bozze specifiche tecniche


Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicate le bozze delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle spese per interventi su parti comuni degli edifici residenziali e relative cessioni o contributi mediante sconto riguardanti l’anno d’imposta 2020 da inviare entro il 16 marzo 2021, aggiornate in considerazione delle novità introdotte dalle disposizioni normative sul Superbonus.

Tra gli interventi effettuati segnalano:

- la ridefinizione della struttura della comunicazione per raggruppare in modo più omogeneo le diverse informazioni;
- la rimozione della sezione relativa alla cessione del credito;
- l’inserimento della tabella “interventi” oltre ad alcune puntuali modifiche relativamente ai record B e C.

[Specifiche tecniche](#)

Circ. n. 184/20
Prot. n. 6427/20
28 ottobre 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – risposte in tema di Superbonus

Di seguito due risposte in materia di Superbonus, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Risposta n. 499 del 27/10/2020

[Superbonus - Interventi di isolamento termico del lastrico solare di un edificio in condominio di proprietà esclusiva e installazione di un impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica - Limiti di spesa - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 500 del 27/10/2020

[Accesso al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un condomino fiscalmente non residente - pdf](#)

Enea - Superbonus 110%


Si rende noto agli Iscritti che tramite il sito Enea, all’indirizzo <https://detrazionifiscali.enea.it/>, è possibile inviare le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%, ai sensi dell’art. 119, del decreto “Rilancio”, come convertito in legge, e dei decreti 6 agosto 2020 (decreto cd. “Requisiti Ecobonus” e decreto cd. “Asseverazioni”).

La compilazione delle asseverazioni potrà essere effettuata direttamente sul sito di cui sopra allegando altresì la documentazione prevista.

Dal 27 ottobre – come precisato dall’Enea con un apposito comunicato stampa, consultabile al seguente [link](#) – decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online della nuova sezione del portale dell’Enea.

Si ricorda che, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese che lo avranno acquisito di caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni.

Circ. n. 190/20
Prot. n. 6569/20
5 novembre 2020



Oggetto: Pareri Agenzia delle Entrate

Di seguito alcune risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nelle materie di interesse.

Risposta n. 508 del 2/11/2020


[Articolo 16 bis, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con asseverazione successiva all’inizio dei lavori - pdf](#)

Risposta n. 509 del 2/11/2020

[Articolo 65 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 28 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Credito d’imposta locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola - pdf](#)

Risposta n. 512 del 2/11/2020

[Se manca il soggetto preposto al controllo nel trust non si applicano le agevolazioni di cui alla legge n. 212/2013. Si possono conferire beni e/o diritti in maniera frazionata e anche la nuda proprietà dei beni](#)



[immobili - pdf](#)

Risposta n. 513 del 2/11/2020

[Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico con asseverazione tardiva - pdf](#)

Risposta n. 514 del 2/11/2020

[Articoli 119 e 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 \(Decreto rilancio\). Opzione per la cessione del credito da parte di contribuente in regime forfetario - pdf](#)

Risposta n. 515 del 2/11/2020

[Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013. Detrazioni per acquirenti immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare con alienazione successiva al 31 dicembre 2021 - pdf](#)

Risposta n. 517 del 2/11/2020

[Articolo 1, commi 219-224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici classificati come immobili patrimoni - pdf](#)

Risposta n. 518 del 2/11/2020

[Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(cd. Decreto rilancio\) - Modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di consorzio in presenza di plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili - pdf](#)

Risposta n. 520 del 3/11/2020

[Bonus facciate - Intervento di isolamento termico dei prospetti dell'edificio e dello "sporto di gronda" - Articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 \(legge di Bilancio 2020\) - pdf](#)

Risposta n. 521 del 3/11/2020

[Superbonus - Sostituzione delle pareti esterne dell'immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Oggetto: Agenzia delle Entrate – interpelli

Facendo seguito alla circolare n. 190 del 5 novembre 2020, si rendono note agli Iscritti le ulteriori risposte pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nelle materie di maggiore interesse.

Risposta n. 524 del 4/11/2020

[Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per una unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio - pdf](#)

Risposta n. 523 del 4/11/2020

[Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi "trainanti" e "trainati" - pdf](#)


Risposta n. 522 del 4/11/2020

[Accesso al "bonus facciate" previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per facciate solo parzialmente visibili dalla strada pubblica - pdf](#)

Circ. n. 196/20

Prot. n. 6728/20

10 novembre 2020



Oggetto: Sismabonus - documento Rete Professioni Tecniche

Circ. 200/20

Prot. n. 6775/20 del 11 novembre 2020

Documento riassuntivo della Rete delle Professioni Tecniche, dal titolo "Misure per l'efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico ai sensi della legge 17 luglio 2020 di conversione con modifiche del Dl 19 maggio 2020 n. 34", in relazione al percorso di attuazione dei cosiddetti Superbonus ed agli interventi necessari per accelerarne l'applicazione, sia attraverso un chiarimento normativo sia con proposte di collaborazione. Nel testo viene manifestato particolare favore nei confronti di questo tipo di incentivi perché possono rappresentare uno strumento di rilancio della filiera delle costruzioni, con effetti rilevanti sul PIL e sul mercato del lavoro. [Circolare RPT](#)

Circ. n. 207/20
Prot. n. 6937/20

17 novembre 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – pareri

Di seguito le risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nelle materie di maggiore interesse.

Risposta n. 11 del 9/11/2020

[Consulenza giuridica - Chiarimenti in merito alla Risposta n. 18 del 2019 - Aliquota IVA per verifiche obbligatorie su impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata - pdf](#)

INTERPELLI

Risposta n. 538 del 9/11/2020


[Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119, comma 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 549 del 13/11/2020

[Articolo 14, comma 2-quater.1 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Detrazione bonus combinato sisma-eco - pdf](#)

Circ. n. 227/20
Prot. n. 7516/20

10 dicembre 2020



Oggetto: Agenzia Entrate – interpello Superbonus

Di seguito il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, consultabile al link di cui infra, in relazione ad interventi di efficientamento energetico realizzati su un’abitazione unifamiliare adibita promiscuamente a bed and breakfast, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste per il Superbonus al 110%.

L’Agenzia precisa che il contribuente può usufruire della detrazione anzidetta, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute, applicandosi pure in questo caso il principio espresso dall’art. 16-bis, comma 5, del Tuir (“Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%”).

Pur rilevando che tale principio è previsto solo per gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir e di conseguenza per quelli antisismici di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus) e per quelli antisismici che fruiscono del Superbonus, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio, l’Agenzia ha ritenuto di estenderlo anche agli interventi di efficientamento energetico, stante la sostanziale simmetria tra tali agevolazioni e quelle per il recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici).

Risposta n. 570 del 9/12/2020

[Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica realizzati su un immobile residenziale ad uso “promiscuo” - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Oggetto: Agenzia delle Entrate - pareri

Di seguito alcune risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nelle materie di interesse.

Risposta n. 582 del 14/12/2020


[IVA - Aliquota applicabile agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia - pdf](#)

Risoluzione n. 78 del 15/12/2020

[Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 593 del 15/12/2020

[Interpello articolo 11, comma 1, lett. a\) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Termini di emissione della nota di variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf](#)



Risposta n. 594 del 15/12/2020
[Interpello articolo 11, comma 1, lett. a\) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Limiti alla compensazione e al riporto - pdf](#)

Risposta n. 595 del 16/12/2020
[Superbonus - Interventi "trainati" realizzati su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)


Risposta n. 596 del 17/12/2020
[Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 597 del 17/12/2020
[Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non residente - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 600 del 17/12/2020
[Superbonus - Accesso al Superbonus in caso di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una "termostufa a pellet" - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Circ. n. 234/20
 Prot. n. 7823/20

18 dicembre 2020



Oggetto: Agenzia delle Entrate – circolare n. 30/E –Superbonus 110%
 Di seguito la comunicazione n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate contenente risposte a quesiti in materia di Superbonus del 110%.

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti
[Agenzia Entrate comunicazione 30/E](#)

Circ. n. 241/20
 Prot. n. 8009/20
 28 dicembre 2020

Oggetto: Agenzia delle Entrate – pareri
 Di seguito le risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nelle materie di maggiore interesse.

Risposta n. 613 del 22/12/2020
[Art. 7 DL 30 aprile 2019, n. 34 - Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare - pdf](#)


Risposta n. 614 del 23/12/2020
[Interpello articolo 11, comma 1, lett. a\), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e portata applicativa del richiamo a tali agevolazioni operato dall'articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - pdf](#)

Risoluzione n. 82 del 24/12/2020
[Quesiti – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - pdf](#)

Risposta n. 6 del 5/01/2021
[Articolo 11, comma 1, lettera a\), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 15, TUIR - pdf](#)

Circ. n. 2/21
 Prot. n. 283/20

15 gennaio 2021



Oggetto: Disciplinare incarico Superbonus 110%

Circ 238/20
 Prot. 7915/20 del 22 dicembre 2020

Di seguito lo schema indicativo di disciplinare di incarico che potrà essere utilizzato, da tutti i Professionisti Geometri, in relazione al conferimento di incarichi in materia di Superbonus 110%.

[Schema disciplinare incarico Superbonus](#)

Risposta n. 8 del 5/01/2021

[Articolo 11, comma 1, lettera a\), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 15, TUIR - pdf](#)

Risposta n. 23 dell'8/01/2021

[Bonus facciate - Edifici in aree riconducibili o equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" - Articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf](#)

Risposta n. 25 dell'8/01/2021

[Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 - Sismabonus - pdf](#)

Risposta n. 26 dell'8/01/2021

[Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 - Asseverazione tardiva - pdf](#)

Di seguito, inoltre, si riportano i link relativi alle recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus.

Risposta n. 9 del 5/01/2021

[Superbonus - Villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 10 del 5/01/2021

[Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti spesa applicabili - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 11 del 7/01/2021

[Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119, comma 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 12 del 7/01/2021

[Superbonus - Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente - Articolo 119, commi 1 e 4, e articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 14 del 7/01/2021

[Superbonus - Enti non commerciali - Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 15 del 7/01/2021

[Superbonus - Situazione esistente all'inizio dei lavori - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 16 del 7/01/2021

[Superbonus - Unità immobiliare "funzionalmente indipendente" e con "accesso autonomo dall'esterno" - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto Rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 17 del 7/01/2021

[Superbonus - Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione, realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2 - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto rilancio\) - pdf](#)

Risposta n. 24 dell'8/01/2021

[Superbonus - Interventi di ristrutturazione con ampliamento del volume riscaldato senza demolizione ed interventi di efficientamento energetico - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 \(decreto rilancio\) - pdf](#)

Di seguito la tabella riepilogativa dettagliata che illustra i principali incentivi attualmente previsti, sino al 31.12.2021, per interventi sugli immobili.

[Tabella incentivi](#)



SERVIZI PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONE INCENDI - CIRCOLARI N. 15 E 25

Oggetto: Servizi di prevenzione incendi del Comando Vigili del Fuoco di Torino

Al fine di limitare i fattori di rischio derivanti dalla presenza fisica presso gli uffici, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha invitato all'impiego degli strumenti telematici per l'inoltro dei procedimenti di prevenzione incendi (com.prev.torino@cert.vigilfuoco.it) e per le relative info (ufficio.prevenzione@vvf.to.it).

Inoltre, è stato segnalato il possibile differimento delle istanze di accesso agli atti dei fascicoli di prevenzione incendi e degli appuntamenti per l'approfondimento di tematiche tecniche dei procedimenti a date successive all'attuale stato di emergenza.

Circ. n. 25/20
Prot. n. 1357/20
26 febbraio 2020

Circ. n. 15/20
Prot. n. 734/20
3 febbraio 2020


Oggetto: Prevenzione incendi - regola tecnica per gli impianti di produzione di calore

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019 è stato pubblicato il Decreto 8 novembre 2019 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la

produzione di calore alimentati da combustibili gassosi". Il nuovo Decreto (che si applica ai generatori di calore con potenza > 35 kW) aggiorna le disposizioni per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio.

Tra le novità presenti nel Decreto citiamo: Modifica delle disposizioni riguardanti gli accessi ai locali di Centrale termica ove presenti altre attività soggette, modifica alla definizione di parete esterna, suddivisione del decreto in "schede" realizzate in funzione degli ambienti dove sono installati e della tipologia di apparecchio termico;

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 - Disposizioni per gli impianti esistenti - del nuovo Decreto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'interno.



Oggetto: Comando Prov. VVF TORINO - limitazioni temporanea dei servizi amministrativi del Comando

Prot. n. 1627/20 del 9 marzo 2020

Comunicazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino- [Avviso](#)

Prot. n. 1800/20 del 20 marzo 2020

Sospensione temporanea accesso degli utenti agli uffici per i servizi amministrativi - [Avviso](#)

Oggetto: Ambiente - Protocollo di Intesa CNGeGL/ISMEA

Circ. 17/20

Prot. n. 920/20 del 10 febbraio 2020

Protocollo sottoscritto tra il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l'ISMEA (Istituto per il Mercato Agricolo Alimentare) per diffondere "buone prassi" per lo sviluppo e la promozione delle attività agricole attraverso l'organizzazione, sul territorio nazionale, di eventi formativi e gruppi di lavoro comuni, anche in relazione alle conoscenze correlate alle attività di finanziamento gestite da ISMEA. Il testo del Protocollo è consultabile al seguente [link](#)




TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 32

Circ. n. 32/20
Prot. n. 1628/20

10 marzo 2020



Oggetto: Sezione Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Torino

Il Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Torino, Dott.ssa Federica La Marca, ha trasmesso la seguente nota di chiarimento indirizzata ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari, ai Custodi, all’Istituto Vendite Giudiziarie e ai Periti Estimatori.

E’ stato emanato il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 con il quale è stata disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini dal 9.3.2020 al 22.3.2020, ad eccezione delle udienze indicate nell’art. 2, comma 2 lett. g); è stato altresì emanato il provvedimento dei Capi degli Uffici Giudiziari di Torino dell’8 marzo 2020. Si comunicano le seguenti disposizioni:


PERIODO DAL 9.3.2020 AL 22.3.2020

- vendite fissate nel periodo 9.3.2020-22.3.2020 davanti ai delegati: non possono essere tenute; dovranno essere rinviate di quanto non è certo che nel periodo immediatamente successivo al 22.3.2020 l’attività possa riprendere normalmente e quindi non è possibile oggi stabilire la data del nuovo esperimento di vendita;
- termini per presentazione offerte scadenti dal 9.3. al 22.3.2020 e per la pubblicità sul portale e sui siti: sono sospesi e pertanto ciò inciderà anche sulle vendite fissate dopo il 22.3.2020;
- termini per il deposito di saldo prezzo: sono sospesi dal 9.3.2020 al 22.3.2020;
- Visite dell’immobile prenotate: sono sospese dal 9.3.2020 al 22.3.2020;
- Udienze di approvazione del progetto di distribuzione davanti al delegato nel periodo 9.3.2020 – 22.3.2020: non possono essere tenute e di ciò il delegato informerà le parti e i creditori iscritti, poiché si tratta di udienze che soggiacciono al differimento obbligatorio; si dispone che allo stato non vengano rinfasate perché verranno emanate disposizioni ad hoc sulle modalità di tenuta di tali udienze non in presenza;
- Perizie estimative in corso: l’accesso dell’esperto fissato fra il 9.3.2020 e il 22.3.2020 non potrà essere effettuato; i termini per il deposito delle perizie sono anch’essi sospesi dal 9.3.2020 al 22.3.2020;
- Ordini di liberazione da attuarsi dal 9.3.2020 al 22.3.2020: dovranno essere rinviati a data successiva al 22.3.2020;

PERIODO DAL 23.3.2020 AL 31.5.2020

Le seguenti disposizioni sono provvisorie stanti i possibili futuri interventi normativi:

- vendite fissate in data successiva al 22.3.2020: il delegato dovrà provvedere a verificare il rispetto dei termini per la pubblicità sul Portale e la pubblicità sui siti disposta nell’ordinanza di delega a causa della sospensione dal 9.3.2020 al 22.3.2020 e



i termini per il deposito delle offerte; in caso risulti un termine inferiore la vendita dovrà essere rifissata; la vendita verrà tenuta se telematica; per quelle tradizionali o miste il delegato potrà differirle a data successiva al 31.5.2020;

- Udienze di approvazione del piano di riparto davanti ai delegati: si terrà con il deposito di note scritte al delegato.

Oggetto: Comunicazione Tribunale Ordinario di Torino

Prot. n. 1793/20 del 19 marzo 2020

Protocollo “Nessun si muova” firmato dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. [Testo](#)

Oggetto: Tribunale Ordinario di Torino -LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI “URGENTI” (Settore Civile).

Prot. n. 1853/20 del 23 marzo 2020

[Linee Guida](#)

Oggetto: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Circ. 40/20

Prot. n. 1753/20 del 16 marzo 2020

In data 14 marzo u.s., su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, è stato sottoscritto il Protocollo in oggetto, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Protocollo contiene le misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e consentire la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione; tra i punti principali il ricorso agli ammortizzatori sociali e al lavoro agile.

Oggetto: Sospensione termini per ricorsi, depositi e appelli

Circ. 44/20

Prot. n. 1865/20 del 23 marzo 2020

Ai sensi dell’art. 13 del DL 18/2020 – che sostituisce con effetto retroattivo quanto previsto dall’art. 1 del DL 11/2020, abrogato - è stata disposta la sospensione di tutti i termini processuali, compreso il processo tributario, dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

In particolare, i termini che scadono, che hanno inizio o che decorrono nel periodo di sospensione, compresi i termini per il ricorso e la mediazione, sono sospesi per 38 giorni. Per gli accertamenti notificati nel periodo di sospensione, il termine per la proposizione del ricorso decorre, in ogni caso, dal 16 aprile 2020. Ai sensi dell’art. 67, inoltre, è prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei “termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, vale a dire i termini per il compimento di atti di impulso del processo, che sono posti a carico del fisco a pena di decadenza: ciò comporta un termine di sospensione più ampio per gli uffici e uno meno ampio per le altre parti, cui si applica la previsione generale di sospensione fino al 15 aprile 2020. Si rileva, infine, che la disposizione normativa non chiarisce se ai procedimenti di adesione in corso, in quanto amministrativi, si applichi la sospensione fino al 31 maggio 2020 o se, in considerazione del fatto che l’istanza ha l’effetto di sospendere il termine per il ricorso, per essi valga la sospensione fino al 15 aprile 2020, ovvero se gli stessi non siano affatto suscettibili di sospensioni.

L’art. 67, infatti, è unicamente riferito agli atti di impulso amministrativo e processuale, che devono essere posti in essere dall’ufficio a pena di decadenza e tra questi non è ricompreso l’atto di adesione.




TRIBUNALE DI IVREA DISPOSIZIONI URGENTI

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 34

Circ. n. 34/20
Prot. n. 1653/20

11 marzo 2020



Oggetto: Tribunale di Ivrea – disposizioni urgenti

a) Provvedimenti urgenti per la prevenzione del contagio da Coronavirus

Con provvedimento dell'8 marzo 2020, trasmesso dal Tribunale di Ivrea è stato disposto quanto segue:


Dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale e l'UGdP di Ivrea sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

Fanno eccezione, nel settore civile:

- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; analogamente nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art.35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento o trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio.

nel settore penale

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere



prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato.

Riserva alla odierna riunione più precise indicazioni i magistrati.

Sino al 22 marzo 2020 od a nuove disposizioni il pubblico privato o professionale (legali, ausiliari e consulenti, delegati etc.) è invitato ad accedere alle cancellerie del Tribunale - GdP solo relativamente a pratiche ed attività urgenti.

In ogni caso:

- non è ammesso l'accesso per pratiche od attività effettuabili tramite pct.
- è ammesso l'accesso di massimo 3 persone per volta ai piani 1, 2 e 3 ove sono collocate le cancellerie. I responsabili delle cancellerie sono delegati a contingentare il pubblico che rimarrà in attesa oltre la porta di accesso ad una distanza di sicurezza di un 1,5 metri tra una personale e l'altra.

Distanza che dovrà essere osservata in termini generali da tutti, pubblico e personale, all'interno del palazzo e nelle aule di udienza, aree ristoro compresa.

L'UNEP sino a nuova disposizione osserverà l'orario di accettazione atti 8,45-10,15, limitatamente agli atti scadenti in giornata e alle esecuzioni già fissate.

b) Ufficio Esecuzioni Immobiliari - disposizioni urgenti in tema di vendita a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 8/3/2020 n. 11

Si rende noto agli Iscritti il provvedimento del Tribunale di Ivrea disposto dall'Ufficio Esecuzioni Immobiliari a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare i giudici dell'esecuzione, sentito il Presidente del Tribunale, hanno disposto che i professionisti delegati provvedano a rinviare tutte le vendite (sia telematiche sia analogiche) fissate sino al 31/5/2020 a data successiva, predisponendo un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo indipendentemente dalla prestazione di offerte di acquisto.

I professionisti delegati avranno cura di rendere note tali disposizioni mediante pubblicazione del presente avviso sui siti internet ove è stata svolta la pubblicità ex art. 490 c.p.c. ovvero in altra forma parimenti idonea nonché provvederanno alla restituzione di eventuali cauzioni presentate dagli offerenti, adottando ogni opportuna cautela in ipotesi di contatto con i medesimi.


I termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza nonché il termine per il versamento del saldo prezzo inerente ad aggiudicazioni disposte antecedentemente al giorno 09/03/2020 nonché ogni altro termine processuale (cfr. tra l'altro versamento somme ex art. 495 c.p.c.) sono automaticamente prorogati per un periodo di tempo pari a quello della sospensione delle suddette attività ex art. 1 D.L. n. 11/2020 (9-22 marzo 2020).

A decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento sino al 31 maggio 2020, i periti stimatori sono autorizzati a prestare giuramento mediante deposito telematica della relativa dichiarazione, nonché a sospendere qualunque di attività di accesso presso i pubblici uffici e presso l'immobile staggito richiedendo, eventualmente, il differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

Nel periodo di cui sopra, i custodi giudiziari continueranno a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line.

Invece, gli accessi presso il cespite pignorato (ivi comprese le attività di liberazione) sono sospesi sino alla data del 31.05.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);

b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In tali ultimi casi, il custode avrà cura di relazionare prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.




TRIBUNALE DI IVREA DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DECRETO LEGGE 17.3.2020 N. 18

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 43

Circ. n. 43/20
Prot. n. 1838/20


23 marzo 2020



Oggetto: Tribunale Ordinario di Ivrea – disposizioni integrative Decreto Legge 17.3.2020 n. 18

Di seguito le modifiche del Tribunale di Ivrea alle disposizioni già comunicate con circolare n. 34/20 trasmessa in data 11/03/2020, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 contenente nuove disposizioni in tema di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologia da COV JD-19.

- Tutte le vendite (sia telematiche sia analogiche) fissate sino al 30/06/2020 dovranno essere revocate indipendentemente dalla presentazione di offerte di acquisto, con onere per il professionista di fissare un nuovo tentativo di vendita al medesimo prezzo in data successiva al 15/07/2020;
 - I termini previsti per le attività delegate nella relativa ordinanza nonché il termine per il versamento del saldo prezzo inerente ad aggiudicazioni disposte antecedentemente al giorno 15/04/2020 nonché ogni altro termine processuale (cfr. tra l'altro versamento somme ex art. 495 c.p.c.) vengano considerati automaticamente prorogati per un periodo pari a quello della sospensione delle suddette attività ex art. 83 comma 2 del D.L. n.18/2020 (9 marzo 2020 -15 aprile 2020);
 - Sino al 30 giugno 2020 i periti stimatori sono autorizzati a prestare giuramento mediante deposito telematico della relativa dichiarazione, nonché a sospendere qualunque attività di accesso presso i pubblici uffici e presso l'immobile staggito, richiedendo, eventualmente, il differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.;
 - i custodi giudiziari continueranno a svolgere tutte quelle attività compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività online. Invece, gli accessi presso il cespite pignorato (ivi comprese le attività di liberazione) sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In tali ultimi casi, il custode avrà cura di relazionare prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.
- Le disposizioni impartite con la circolare emessa in data 10-11/03/2020, non modificate espressamente con la presente, devono intendersi confermate.



DECRETO "CURA ITALIA": PROROGHE DI PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONE INCENDI - CIRCOLARE N. 48

Oggetto: Decreto "Cura Italia": Proroghe di Prevenzione Incendi

Con [circolare del 19 marzo](#) del Capo del Corpo Nazionale dei VVF relativa alle norme inerenti alla prevenzione incendi contenute nel cosiddetto Decreto "Cura Italia" (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Il documento esamina, per quanto attiene agli aspetti relativi alla prevenzione incendi, i seguenti tre articoli:

- art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Con particolare riferimento all'art.103 i VVF precisano che nella fattispecie di cui al comma 2, ricadono, in particolare:

- le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del DPR 151/2011;
- i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015;
- le omologazioni dei prodotti antincendio;
- i termini (fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.


Tutte queste attestazioni, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Passando al comma 1, nella fattispecie ricadono, in particolare, i procedimenti ed i controlli del D.P.R 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015: *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".*

Si rende noto, inoltre, che il capo del Corpo dei VVF aveva già pubblicato una [disposizione, lo scorso 12 marzo](#), in cui nel penultimo paragrafo già si precisava che: *"...nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale."*

Circ. n. 48/20
Prot. n. 1947/20

30 marzo 2020






GARANZIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 64

Circ. n. 64/20
Prot. n. 2350/20

22 aprile 2020



Oggetto: Emergenza COVID-19 - Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

Si rendono note le modalità operative concordate da SACE e da ABI per l'accesso, fino al 31 dicembre 2020, alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, di cui all'art. 1 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Nel documento allegato sono illustrati i principali contenuti delle modalità operative, con particolare riferimento al rilascio della garanzia; nel documento sono inoltre consultabili il "Manuale Operativo", le "Condizioni generali" del contratto di garanzia e tutti i relativi allegati.

Oltre al portale "Garanzia Italia" specificamente dedicato alle banche, sul sito della SACE è disponibile per gli operatori (banche e imprese) un simulatore in grado di restituire in particolare l'importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari riferiti al 2019 e comunicati dall'impresa.

[Comunicazione ABI](#)

Oggetto: Rischio elettrico per gli operatori che lavorano presso cantieri edili

Prot. n. 6141/20 del 19 ottobre 2020

Comunicazione relativamente al [rischio elettrico operatori](#)


Oggetto: MUDE notifica preliminare digitale

Circ. 195

Prot. n. 6719/20 del 10 novembre 2020

Di seguito le slide predisposte e trasmesse dalla Regione Piemonte aventi ad oggetto la nuova gestione del sistema MUDE in merito alla notifica preliminare digitale. Le slide illustrano sinteticamente lo stato di avanzamento dei lavori e le principali segnalazioni relative alla notifica preliminare, nonché lo scenario futuro del MUDE Piemonte.

[Slide MUDE](#)



DISPOSIZIONI TRIBUNALE DI IVREA E TRIBUNALE DI TORINO

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 73

Oggetto: Misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

a) Disposizioni Tribunale Ordinario di Ivrea

Il Tribunale evidenzia che, in sede di conversione del decreto legge 17.3.2020 n. 18 è stato introdotto l'art. 54 ter a tenore del quale "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".

Ciò posto, i custodi ovvero i periti estimatori in caso di assenza di nomina del suddetto ausiliario sono invitati a relazionare al G.E. laddove i beni immobili pignorati costituiscano abitazione principale del debitore ovvero siano occupati dal medesimo, acquisendo se possibile il certificato di residenza. La suddetta relazione, compatibilmente con le restrizioni disposte dalla normativa emergenziale, dovrà essere inoltrata nel fascicolo telematico entro venti giorni dal deposito del provvedimento e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "relazione ex art. 54 ter" onde poter essere celermente scaricata dalla Cancelleria.

Nell'ipotesi in cui l'immobile risulti occupato dal debitore, i professionisti delegati, al fine di evitare spese di pubblicità relative a tentativi di vendita che non potranno essere svolti, avranno cura di soprassedere dalla fissazione del prossimo esperimento di vendita in attesa della determinazione del giudice sulla sospensione della procedura ex art. 54 ter D.L. 18/2020. Di contro, laddove la procedura abbia ad oggetto esclusivamente immobili commerciali ovvero liberi e non occupati dal debitore, i custodi dovranno soprassedere dal deposito della relazione e i professionisti potranno proseguire nelle operazioni di vendita.

[Nota Tribunale di Ivrea](#)


b) Disposizioni Tribunale di Torino

Di seguito le determinazioni del Tribunale di Torino in merito alle modalità di trattazione delle udienze nell'ambito delle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020 così come convertito dalla Legge n. 27/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma), contenute nel Protocollo speciale consultabile di seguito.

[Protocollo speciale](#)

Circ. n. 73/20
Prot. n. 2565/20

5 maggio 2020






TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 74

Circ. n. 74/20
Prot. n. 2592/20

7 maggio 2020



Oggetto: Sezione Esecuzioni Immobiliari – Tribunale di Torino

Il comunicato del Tribunale di Torino - Sezione Esecuzioni Immobiliari, contiene le nuove disposizioni da osservare alla luce dell'art. 54 ter L. 27/2020 entrata in vigore il 30 aprile 2020 nei seguenti ambiti:

- Vendite nelle procedure esecutive delegate ai Professionisti;
- Decreti di trasferimento e distribuzione del ricavato
- Custodia e liberazione dell'immobile aggiudicato
- Perizie estimative

Nello specifico, si evidenzia che l'art. 54 ter di detta legge così prevede:

“Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”.

La legge di conversione è entrata in vigore il 30 aprile 2020 per cui la sospensione termina il 30.10.2020 e si sovrappone in parte alla generale sospensione delle udienze e dei termini dei giudizi civili e delle procedure esecutive prevista dall'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L 27/2020 (differimento delle udienze e sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) e dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 che ha prorogato tale termine sino all'11 maggio 2020.


Inoltre l'art. 103, 6° comma della legge di conversione 27/2020 prevede: “6.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020”.

Si evidenzia, in particolare, che le operazioni di stima e gli accessi del perito estimatore all'immobile onde visionare il bene pignorato sono sospesi sino al 30.10.2020 ex art. 54 ter L. 27/2020, se riferiti all'abitazione principale del debitore: pertanto non potranno essere iniziate o proseguite le operazioni peritali o effettuati accessi prima di tale data.

Per le procedure in cui siano pignorati beni diversi dall'abitazione principale del debitore e l'esperto non abbia ancora effettuato l'accesso all'immobile, stante il permanere della situazione di emergenza sanitaria, gli esperti sono tenuti ad astenersi dall'effettuare l'accesso presso il bene pignorato sino al 1.9.2020, salve eventuali future diverse determinazioni, richiedendo al G.E. una proroga dei termini per il deposito della perizia.

[Disposizioni Tribunale di Torino](#)



LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020: AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI

PREVENZIONE INCENDI - CIRCOLARE N. 78

Oggetto: Legge n. 27 del 24 aprile 2020: aggiornamento disposizioni e scadenze in materia di prevenzione incendi

Con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile u.s., è stato convertito con modificazioni il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Tra gli articoli oggetto di modifica da parte del legislatore nella fase di conversione, vi è l'articolo 103 che disciplina la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.


Il succitato articolo 103 vede l'introduzione di nuovi commi, in particolare il comma 2 prevede la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi lo stato di emergenza è dichiarato fino al 31 luglio 2020).

Il differimento si applica alle scadenze richiamate dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e si estende anche:

- alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio (di cui all'art. 5 del DPR 151/11)
- ai procedimenti previsti dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
- alle omologazioni dei prodotti antincendio
- ai termini fissati dal DM 5 agosto 2011 per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi e cioè aver svolto quaranta ore di formazione in cinque anni.

Circ. n. 78/20
Prot. n. 2682/20

14 maggio 2020



Oggetto: Vademecum “GLI STUDI TECNICI E L’EMERGENZA COVID19 - FASE 2”

Circ. 87

Prot. n. 2877/20 del 21 maggio 2020

Di seguito i modelli di Autodichiarazione da utilizzare per l'ingresso presso lo Studio Tecnico e per i sopralluoghi esterni, predisposti dalla Commissione Sicurezza del Collegio, in considerazione delle misure di contenimento del contagio attualmente vigenti e in applicazione dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

[Autodichiarazione Studio Tecnico](#)

[Autocertificazione Sopralluoghi](#)

[Vademecum “Gli Studi Tecnici e l'emergenza COVID 19 – Fase 2”](#)




LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE 2020 SCADENZE IN MATERIA EDILIZIA

EDILIZIA - CIRCOLARE N. 81

Circ. n. 81/20
Prot. n. 2719/20

15 maggio 2020



Oggetto: Legge n. 27 del 24 aprile 2020: aggiornamento disposizioni e scadenze in materia di edilizia

Il Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato convertito, con modifiche, nella Legge n. 27 del 29 aprile 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020).

In particolare il comma 2 dell'art. 103 è stato modificato per tener conto degli aspetti tralasciati dal D.L. e prevede delle disposizioni definitive riguardanti l'edilizia privata, che si applicano a decorrere dal 30 aprile 2020.

Proroga dei titoli abilitativi edilizi (art. 103, comma 2)

I permessi di costruire, Scia edilizia, segnalazioni certificate di agibilità e le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogate per un periodo di 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31 luglio 2020).

I provvedimenti interessati dalla proroga riguardano diversi termini di:

- inizio e fine lavori del permesso di costruire;
- efficacia della segnalazione certificate di inizio attività;
- presentazione delle segnalazioni certificate di agibilità;
- efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche


Il comma 2 dell'articolo 103, come riformulato in sede di conversione in legge, applica il termine anche al ritiro dei titoli. Va puntualizzato che la proroga automatica dei titoli edilizi, come disposta dal Cura Italia, dovrà tener conto della autonome disposizioni regionali.

Proroga dei termini di inizio e fine lavori (art. 103, comma 2-bis)

Proroga di 90 giorni del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 legge n. 1150 del 17 agosto 1942), o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

Sono prorogati i termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 relativi:

- alla validità delle convenzioni ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale;
- all'inizio e alla fine dei lavori previsti nell'ambito delle convenzioni o degli accordi similari. La proroga si applica anche alle autorizzazioni ambientali comunque denominate



ISMEA - CAMBIALE AGRARIA E PESCA

AGRICOLTURA - CIRCOLARE N. 82

Oggetto: Legge n. 27 del 24 aprile 2020: aggiornamento disposizioni e scadenze in materia di prevenzione incendi

Di seguito il prospetto informativo “Cambiale agraria e pesca” ISMEA e le relative istruzioni per la compilazione della domanda, finalizzati a consentire l’accesso al prestito cambiario a tasso zero rivolto alle imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali. Con la “Cambiale agraria e pesca” l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, intende assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID -19.

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell’ambito del Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID” e la dotazione finanziaria ammonta a 30 milioni di Euro.

[Prospetto informativo per Cambiale Agraria](#)
[Istruzioni per la compilazione della domanda](#)

Circ. n. 82/20
 Prot. n. 2742/20

15 maggio 2020

AGRICOLTURA	
COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA	
<small>Via Savoia, 1 - 10121 TORINO - Tel. 011/26.01.00.01</small>	
Circ. n. 82/20	Torino, 15 maggio 2020
Prot. n. 2742/20	
Ai Geometri in indirizzo L.000/00.00	
Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19 - “Cambiale agraria e pesca” ISMEA	
<p>Si rendono noti agli iscritti il prospetto informativo “Cambiale agraria e pesca” ISMEA e le relative istruzioni per la compilazione della domanda, allegati alla presente circolare. Finalizzata a consentire l’accesso al prestito cambiario a tasso zero rivolto alle imprese agricole e della pesca che abbiano subito un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali.</p> <p>Con la “Cambiale agraria e pesca” l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, intende assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell’ambito del Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID” e la dotazione finanziaria ammonta a 30 milioni di Euro.</p>	
<p>Allegati: Prospetto informativo per Cambiale Agraria Istruzioni per la compilazione della domanda</p>	
<p>Cordiali Saluti Il Segretario Gianni Massimo Ortaggi</p>	<p>Il Presidente Gianni Laura Riccio</p>

Oggetto: Comando Prov. VVF TORINO emergenza epidemiologica COVID-19 - aggiornamento delle modalità di accesso ai servizi - Fase 2

Circ. 85

Prot. n. 2848/20 del 21 maggio 2020

Si rendono note le disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, consultabili in allegato alla presente circolare, relative alle modalità di accesso ai servizi e procedimenti di prevenzione incendi.

[Info utenti sportello](#)

[Procedimenti prevenzione incendi formati digitali](#)

Oggetto: Occupazione suolo pubblico per “allargamento locali” - Fase 2


Circ. 94

Prot. n. 2953/20 del 25 maggio 2020

Con l’obiettivo di agevolare la riapertura di alcune attività, nel rispetto delle distanze di sicurezza, sono in fase di adozione, da parte dei Comuni, delibere specifiche sulle modalità di occupazione (gratuita) del suolo pubblico.

Le disposizioni non si applicano solo a bar e ristoranti, ma anche di alcune attività “fronte strada”.

Nello specifico, il Comune di Torino ha pubblicato un vademecum, c a cui le imprese dovranno attenersi per poter occupare suolo pubblico aggiuntivo in via straordinaria.




PROROGA SCADENZE VERSAMENTI

ARGOMENTI LEGISLATIVI - CIRCOLARE N. 116

Circ. n. 116/20
Prot. n. 3798/20

26 giugno 2020



Oggetto: Proroga scadenze versamenti del MOD. redditi / IVA 2020 per i soggetti ISA

Il MEF, con il comunicato stampa 22.6.2020, n. 147, ha annunciato la prossima emanazione di un apposito DPCM contenente la proroga del termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 delle imposte sui redditi nonché del saldo IVA 2019. In particolare, lo slittamento dei termini è riconosciuto ai soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA.

Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari e si ritiene che la proroga riguardi anche i contribuenti minimi.

Per tali soggetti pertanto i versamenti possono essere effettuati:

- entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

La proroga dovrebbe riguardare anche i soggetti nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA e i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.

La proroga non interessa, invece, le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:

- entro il 30.6.2020, senza alcuna maggiorazione;
- dall’1.7 al 31.7.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, posto che l’approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, la proroga dei versamenti al 20.7.2020 risulta applicabile in caso di approvazione del bilancio nel mese di maggio.

In merito alle somme interessate dalla proroga, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IVA 2019 e dell’acconto 2020 IRPEF / IRES, anche i versamenti relativi a:


- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE.

La proroga dovrebbe estendersi anche al diritto CCIAA 2020.

Per i soci di srl soggette agli ISA, tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.

Si ricorda che, relativamente all’IRAP, con il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è stata prevista l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata dell’acconto 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto (in generale, 2019).

Tale previsione non opera per i soggetti “già in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della



Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Si precisa comunque che, al fine di poter definire l’ambito soggettivo e oggettivo, è comunque opportuno attendere l’ufficializzazione della proroga a seguito della pubblicazione del Decreto sulla G.U.

Oggetto: Sito ENEA per l’invio dei dati sugli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2020

Circ. 113

Prot. n. 3703/20 del 22 giugno 2020

E’ operativo il sito detrazionifiscali.enea.it per inviare all’ENEA i dati degli interventi di risparmio energetico conclusi nel 2020.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25 marzo 2020, data di attivazione del sito.

Si ricorda che all’ENEA devono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per Ecobonus, Bonus Facciate e Bonus Casa. In particolare:

- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% , 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS

- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA

Per eventuali quesiti e approfondimenti di natura tecnica e procedurale, l’ENEA ha reso disponibili sul sito detrazionifiscali.enea.it diversi documenti utili, tra i quali la “[Guida Rapida per la trasmissione dei dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia \(art. 16 bis del DPR 917/86\)](#)”.

Per ulteriori informazioni è inoltre possibile consultare il [Portale Informativo dell’ENEA](#) al link <https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html>

Oggetto: Informativa SUAP Città di Torino - Le pratiche inerenti gli Impianti radioelettrici - come definiti dal Codice delle Comunicazioni elettroniche D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259- dal 20 luglio 2020 saranno presentate unicamente on-line tramite il Portale Impresa in un giorno

Circ. 130

Prot. n. 4214/20 del 15 luglio 2020

Facendo seguito a quanto previsto dalla Deliberazione G.C. n. mecc. 2018-03206/16 del 31/07/2018, la Città di Torino ha avviato la gestione telematica delle pratiche del SUAP tramite il Portale www.impresainungiorno.gov.it per alcune tipologie di attività.

Dal 20 luglio prossimo, pertanto, le pratiche degli impianti radioelettrici, nonché le comunicazioni ad esse relative, così come definite dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i. dovranno essere presentate tassativamente on line sul Portale www.impresainungiorno.gov.it

Ne consegue che la trasmissione delle pratiche a mezzo PEC all’indirizzo suap@cert.comune.torino.it sarà possibile fino al giorno 19 luglio p.v. e che, dopo tale data, le stesse saranno considerate inammissibili.

Ugualmente dal 20 luglio prossimo le comunicazioni ai sensi del “Protocollo di intesa per l’attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni ai sensi dell’art. 35 comma 4 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, e per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell’impatto elettromagnetico ai sensi della Legge 36/2001” stipulato tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e i principali gestori di telefonia italiani non dovranno più essere presentate al Comune di Torino.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate direttamente ad Arpa Piemonte. Si informa pertanto che le comunicazioni o autorizzazioni che perverranno dal SUAP Città di Torino tramite il portale “Impresa in un giorno” risulteranno spedite dall’indirizzo PEC: suap.torino@cert.camcom.it

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito del SUAP di Torino: http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/sport_unic_att_prod/index.shtml oppure a scrivere alla mail impiantiradioelettrici@comune.torino.it




AGGIORNAMENTI NORMATIVI

PREVENZIONE INCENDI - CIRCOLARE N. 136

Circ. n. 136/20
Prot. n. 4632/20

31 luglio 2020



Oggetto: Prevenzione incendi - aggiornamenti normativi

a) Decreto 10 luglio 2020 Ministero dell'Interno "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"

Sulla G.U. n. 183 del 22 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto in oggetto in vigore dal 21/8/2020. Le disposizioni della nuova RTV, individuate con il numero 72 nell'allegato 1 del DPR n. 151/2011, possono applicarsi agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento ovvero a quelle di nuova realizzazione. Dette disposizioni costituiscono altresì una disciplina alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministero dell'Interno 20 maggio 1992, n. 569 e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.

Si evidenzia, infine, che all'allegato 1 del DM 5 agosto 2015, nella sezione V "Regole tecniche verticali" è aggiunto il seguente capitolo "V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi".

b) Nota DCPREV prot. n. 10079 del 28/7/2020 "Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 – Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco"

Di seguito la nota in oggetto con la quale la DCPREV ha fornito alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi in riscontro ai quesiti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 (così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019).


[Nota DCPREV](#)

Oggetto: Apertura sportello di prevenzione incendi ad Alba

Circ. n. 132
Prot. n. 4381 del 22 luglio 2020

Di seguito la comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo relativamente all'apertura, presso i locali del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alba, siti in Corso Michele Coppino n. 52, dello Sportello di prevenzione Incendi per il pubblico, le imprese ed i professionisti.

[Comunicazione sportello prevenzione incendi](#)



ISTANZE IDONEITA' ALLOGGIATIVA

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 163

Oggetto: Città di Torino - Istanze di Idoneità alloggiativa (D.Lgs. 286/98; D.Lgs. 3/2007; D.P.R. 394/99). Dichiarazioni di rispondenza eseguite da iscritti agli ordini professionali ai sensi dell'art. 7, c.6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37

Circ. n. 163/20
Prot. n. 5750/20
5 ottobre 2020

Di seguito i chiarimenti forniti dalla Città di Torino, Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, in relazione alla presentazione delle istanze di idoneità alloggiativa corredate da dichiarazioni di rispondenza di impianti sottoscritte da iscritti agli Ordini Professionali ai sensi dell'art. 7, c.6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37 (di seguito "DM").

Tale testo normativo recita:


Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.


Per quanto indicato, per la redazione di dichiarazioni di rispondenza, i Professionisti devono:

- essere iscritti all'Albo professionale per le specifiche competenze - tecniche richieste;
- aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Nel medesimo DM si rileva all'art. 5, c. 1, che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto. Nei commi successivi viene specificato:

- l'obbligo di redazione dei progetti secondo la regola dell'arte, nel rispetto delle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
- il contenuto minimo dei progetti (schemi dell'impianto e disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'opera da eseguire, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare);
- la necessità di recepimento delle eventuali varianti eseguite in corso d'opera;
- l'obbligo di deposito dei progetti redatti a norma del c. 2 presso lo sportello unico per l'edilizia.





Infine, l'art. 7, c.1 prescrive che al termine dei lavori l'impresa installatrice rilasci al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e, che, di tale dichiarazione facciano parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto di cui all'articolo 5.

L'Ufficio competente segnala l'opportunità di collegare univocamente e inequivocabilmente l'esercizio e l'anzianità professionale richiesti all'art. 7, c.6, con l'attività progettuale indicata all'art. 5. Ai fini del rispetto del dettato normativo, la Città di Torino indica che i Professionisti potranno comprovare di aver svolto l'esercizio della professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione mediante esibizione di circostanziato curriculum professionale, nel quale siano elencati:

- i progetti depositati presso gli sportelli unici per l'edilizia a norma del c. 2 del DM;
- i progetti non depositati presso gli sportelli unici per l'edilizia, ma comunque allegati alle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle imprese installatrici al termine dei lavori (per tali progetti, di fatto non depositati presso la Pubblica Amministrazione, il professionista dovrà specificare di aver rispettato i criteri previsti dal c. 5 del DM).

La sottoscrizione del professionista avrà valore di autocertificazione.

Oggetto: Misure anti – contagio per la gestione delle udienze delle Commissioni Tributarie delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta

Circ. n. 157/20

Prot. n. 5546/20 del 28 settembre 2020

Adottate le misure ad integrazione del “Protocollo anticontagio – Sedi MEF”, sottoscritto dall'Amministrazione Centrale e dalle Organizzazioni sindacali in data 29 luglio 2020, presso le Commissioni Tributarie della Regione con cui sono state individuate le ulteriori misure ritenute necessarie per la gestione del contenimento della diffusione del virus, in conformità del vigente quadro normativo, in occasione dello svolgimento delle udienze pubbliche di trattazione delle controversie da svolgersi in presenza presso la sede delle Commissioni a partire dal mese di settembre 2020.

Al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli accessi all'Ufficio della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sono comunque consentiti nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 10:30 solo a coloro che abbiano provveduto a prenotare online l'appuntamento attraverso l'apposita procedura disponibile sul Portale della Giustizia Tributaria

<https://www.giustiziatributaria.gov.it>

L'accesso agli uffici è riservato solo per questioni che rivestono carattere d'urgenza. Per la richiesta di atti e di informazioni occorre utilizzare lo strumento telematico; per eventuali informazioni è possibile indirizzare le richieste all'indirizzo email della commissione ctrib.r.to@mef.gov.it.


Oggetto: Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – gestione udienze a distanza

Circ. n. 210/20

Prot. n. 7167/20 del 25 novembre 2020

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte informa in merito alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 285 del 16-11-2020, del decreto del Direttore Generale delle Finanze che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto “a regime” - tramite la piattaforma Skype for Business - ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione.

Sul Portale della Giustizia Tributaria, consultabile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it, è stata predisposta una apposita sezione in cui è presente la specifica documentazione (Decreto Ministeriale, linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti, Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) e nella quale verranno pubblicati i futuri aggiornamenti.



RILASCIO CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN TORINO

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 174

Oggetto: rilascio concessioni occupazioni suolo pubblico in Torino – Area Tributi e Catasto – Ufficio Occupazione temporanea Suolo Pubblico di Torino

Circ. n. 174/20
Prot. n. 59480/20

12 ottobre 2020


Di seguito le indicazioni fornite dalla Direzione dell'Area Tributi e Catasto, Ufficio Occupazione temporanea del Suolo Pubblico, Città di Torino per la miglior gestione delle pratiche a seguito delle segnalazioni formulate dal Collegio in relazione ai ritardi nella gestione e nel rilascio delle concessioni.


In considerazione del notevole numero di domande pervenute, consapevole della situazione venutasi a creare prima con la sospensione di ogni attività lavorativa in presenza e poi, con le difficoltà di rendere un servizio efficiente nella condizione lavorativa, ancora perdurante, dello smart working, la Direzione dell'Area Tributi e Catasto della Città di Torino, al fine di consentire lo snellimento delle procedure e il rispetto delle date indicate dagli utenti per l'occupazione del suolo pubblico, invita i Professionisti a procedere come segue:

- trasmettere la documentazione con un congruo anticipo di almeno 40 giorni rispetto alla data dell'occupazione del suolo pubblico e dell'allestimento del ponteggio o steccato;
- riportare in stampatello nell'oggetto della mail di inoltro la data di decorrenza dell'occupazione;
- compilare le domande in modo completo seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nella modulistica, accertarsi che le istanze siano complete di tutti gli allegati richiesti. Allegare, per ogni istanza n. 2 fotografie dell'area interessata dall'occupazione, attuali e a colori (NB fotografie scaricate da internet non sono ammissibili);
- accertarsi che l'elaborato grafico sia debitamente quotato e chiaro: fotografie e disegno devono essere datati e firmati dal richiedente.

La Direzione evidenzia, inoltre, la tempistica più rapida per la gestione delle istruttorie che prevedono il posizionamento del solo ponteggio, rispetto a quelle che comportano il posizionamento dello steccato e precisa che, in presenza di cantieri ricadenti su aree riservate (es. i posteggi disabili, occupazione AMIAT ecc.) occorre allegare apposita autocertificazione attestante l'avvenuto avviso ai titolari dell'occupazione.

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito della Città di Torino, all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/cosap/temporanea/>






SERVIZI RETE INAIL

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 186

Circ. n. 186/20
Prot. n. 6490/20
2 novembre 2020



Oggetto: Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali

Di seguito le indicazioni contenute nella [circolare n. 36 del 19 ottobre 2020](#), relativa all’accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali.

Per rispettare le scadenze imposte dalla transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti e dare comunque agli utenti il tempo necessario per procurarsi le credenziali previste dalla legge, l’Inail ha messo a punto un piano per l’attuazione graduale delle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi in rete.

La prima fase riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 1528, gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell’Inail ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 129 e i soggetti registrati nei gruppi individuati dall’Inail.

Dal 1° dicembre 2020 questi utenti e i loro delegati, compresi i Patronati zionali delegati dai Patronati nazionali, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Dal 28 febbraio 2021 non saranno più rilasciate nuove credenziali Inail a nessuna categoria di utenti.


I nuovi soggetti che richiederanno a qualunque titolo l’abilitazione ai servizi online Inail dovranno utilizzare come esclusiva modalità di accesso SPID, CIE e CNS. Anche in questa fase, per i soggetti già registrati e non appartenenti alle categorie indicate nella fase 1, rimarranno valide le credenziali precedentemente rilasciate fino a nuova data stabilita da Inail e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2021 come previsto dalle disposizioni di legge.

La terza fase programmata dal 1° marzo 2021 riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato. Gli utenti appartenenti a tale categoria, sia nuovi che già registrati, dal 1° marzo 2021 dovranno accedere ai servizi in rete e online dell’Inail esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS.

In base all’andamento del piano di transizione, l’Istituto si riserva la possibilità di individuare nel mese di maggio 2021 una o più ulteriori fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti. A seguito del completamento delle fasi di transizione, dal 1° ottobre 2021 sarà operativo esclusivamente l’accesso con SPID, CIE e CNS per tutti gli utenti.

Oggetto: Attività di ricevimento pubblico ufficio prevenzione incendi e funzionari tecnici Comando VVF Vercelli
Circ. 172
Prot. n. 5935/20 del 12 ottobre 2020

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vercelli, Viale dell’Aeronautica, 8/10 – Vercelli evidenzia la necessità di fissare appuntamento, prima di recarsi presso le strutture del Comando, al fine di fruire dell’attività di ricevimento pubblico dei Funzionari tecnici e dell’Ufficio Prevenzione incendi. Si segnala che l’appuntamento deve essere preso contattando il numero telefonico 0161 261429 oppure 0161 261430 e si evidenzia che il Funzionario tecnico di turno riceve nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e che l’Ufficio Prevenzione è aperto nei medesimi giorni, oltre che giovedì con orario 14:00 – 16:00. Eventuali richieste di appuntamento in giorni differenti non potranno essere accolte, fatte salve esigenze specifiche ed occasionali. L’attività di informazione tecnica o amministrativa potrà essere fruita anche per via telefonica nei giorni ed orari indicati oppure per mezzo e-mail agli indirizzi degli Addetti incaricati Sig.ra Elisa Agostini (elisa.agostini@vigilfuoco.it) e Sig.ra Lucia Genatiempo (lucia.genatiempo@vigilfuoco.it). Il Comando invita a privilegiare i canali digitali per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle attestazioni di Prevenzione Incendi. In caso di indispensabile presentazione di documentazione in forma cartacea, l’accesso è consentito negli orari ordinari ed al solo corridoio e sala d’attesa antistante l’ingresso dell’Ufficio Prevenzione Incendi.



TRIBUNALE DI TORINO

PROFESSIONE - CIRCOLARE N. 187

Oggetto: Tribunale di Torino – Sezione Esecuzioni Immobiliari

Di seguito la comunicazione del Tribunale di Torino, contenente le disposizioni della Sezione Esecuzioni Immobiliari, a seguito della proroga al 31/12/2020 della sospensione delle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, come da Decreto Legge n. 137/2020 art. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020. Si evidenziano, di seguito in sintesi, le principali disposizioni contenute nella comunicazione del Tribunale.

Vendite nelle procedure esecutive delegate ai Professionisti

Per le procedure delegate nelle quali, ai sensi del precedente art. 54 ter L. 27/2020, il G.E. ha accertato con decreto la sussistenza dei presupposti per la sospensione, trattandosi di abitazione principale del debitore, i Professionisti delegati non devono procedere alla rifissazione della vendita sino al 1.1.2021, salva eventuale successiva proroga.

Decreti di trasferimento e distribuzione del ricavato

I Professionisti delegati:

1. Daranno corso alla distribuzione del ricavato per tutte le procedure esecutive per le quali il decreto di trasferimento sia già stato depositato alla data del 30 ottobre 2020, con rilascio della relativa attestazione da parte della Cancelleria delle Esecuzioni;
2. per le esecuzioni nelle quali non sia stata pignorata l'abitazione principale del debitore, proseguiranno normalmente nelle operazioni loro delegate;
3. nel caso in cui sia stata pignorata l'abitazione principale del debitore e sia stato aggiudicato il bene ma non emesso il decreto di trasferimento: a) ove non sia ancora stato versato il prezzo, poiché anche tale termine deve ritenersi rientrare nella proroga della sino al 31.12.2020, esso è sospeso fino al 31.12.2020 e riprenderà a decorrere dall'1.1.2021; b) se tuttavia l'aggiudicatario abbia già versato o ritenga di versare il prezzo nel periodo di sospensione (ossia dal 30.4.2020 al 31.12.2020) il delegato non dovrà trasmettere al GE la minuta del decreto di trasferimento prima del termine del periodo di sospensione.

Custodia e visite degli offerenti

Sino al 31.12.2020, per le esecuzioni nelle quali sia stata già accertata dal GE la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 54 ter L. 27/2020 sono sospesi gli accessi del custode e le visite dei potenziali offerenti interessati.


Nel caso in cui comunque sia già stato emesso, nel decreto di trasferimento già depositato, l'ordine di liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 560 c.p.c., lo stesso potrà essere posto in esecuzione prima del 31.12.2020 atteso che, stante l'avvenuto deposito del decreto di trasferimento, l'immobile non è più di proprietà del debitore.

Perizie estimative

Le operazioni di stima dei periti, se riferite a procedure che costituiscono abitazione principale

Circ. n. 187/20
Prot. n. 6526/20

3 novembre 2020





del debitore, sono anch'esse sospese sino al 31.12.2020 ex art. 4 D.L. 137/2020: sono quindi sospesi sino a tale data i giuramenti dei periti e gli accessi degli stessi all'immobile onde visionare il bene pignorato.

Pertanto là dove, nel decreto di nomina, il perito estimatore sia stato autorizzato dal G.E. ad iniziare le operazioni peritali dal 1° novembre 2020, tale data deve essere sostituita con quella del 1° gennaio 2021.

Per queste procedure i periti estimatori NON sono tenuti a depositare istanza di proroga.

Procedure non abitative non sospese

Per le procedure non abitative, per le quali sia già stata autorizzata la prosecuzione delle operazioni di liquidazione, gli accessi all'immobile pignorato del perito stimatore, del custode, nonché le visite degli offerenti per le vendite possono ricondursi ad "esigenze lavorative" e dunque formalmente consentiti, sempre nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Si raccomanda tuttavia la massima attenzione nell'effettuare detti accessi disponendo che, in caso di contestazioni da parte degli occupanti dell'immobile, il perito e il custode depositeranno relazione e richiesta di istruzioni al Giudice dell'esecuzione. Sempre per le procedure non abitative il custode potrà provvedere a porre in esecuzione l'ordine di liberazione..

Comunicazione Tribunale Torino

Circ. n. 217/20
Prot. n. 7343/20

2 dicembre 2020



Oggetto: Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – scarto degli atti d'archivio – Annualità 2014

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha comunicato che sono in corso le operazioni di scarto degli atti d'archivio relative ai fascicoli processuali definiti con provvedimenti che sono stati depositati entro il 31 dicembre 2014 e la cui decisione è passata in giudicato.

La richiesta del ritiro del fascicolo processuale di parte potrà essere presentata dall'interessato o dal difensore incaricato tramite istanza:

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: CommTribRegTO@pce.finanze.it
- a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo ctrib.r.to@finanze.it

A seguito della presentazione della suddetta istanza, la Commissione provvederà a comunicare le modalità per il ritiro del fascicolo che dovrà comunque avvenire direttamente presso la sede. Decorsi 60 giorni, in caso di mancata presentazione dell'istanza, il fascicolo processuale sarà avviato al macero.

Oggetto: Attività di ricevimento pubblico ufficio prevenzione incendi e funzionari tecnici Comando VVF Vercelli Circ. 237

Prot. n. 7851/20 del 21 dicembre 2020


Dal mese di dicembre 2020 è online il nuovo portale SIAPE, lo strumento nazionale per la raccolta degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di edifici e unità immobiliari presenti nei catasti di Regioni e Province autonome.

Il portale, implementato dall'ENEA, fornisce funzionalità e servizi a tutti i soggetti coinvolti nella filiera della riqualificazione energetica, dai singoli utenti ai tecnici, dalle banche alle amministrazioni locali.

Al SIAPE, che ha l'obiettivo di gestire tutte le informazioni contenute negli APE e tracciare un quadro dettagliato dello stato dell'arte della riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale, sono attualmente collegate 9 Regioni e 2 Province Autonome. Altre 3 Regioni si sono connesse recentemente al sistema e ulteriori 4 hanno richiesto le credenziali di accesso. Una volta ultimata la connessione diretta con tutti i catasti energetici delle Regioni e delle Province Autonome, il SIAPE potrà raggiungere il massimo delle sue potenzialità, consentendo anche di valutare l'efficacia a livello temporale degli incentivi messi in campo per la riqualificazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio nazionale.

Maggiori informazioni al seguente [link](#)

Di seguito il link per accedere al nuovo portale SIAPE: <https://siape.enea.it/>



ASSEMBLEE DI CONDOMINIO: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

IMMOBILIARE - CIRCOLARE N. 198

Oggetto: Assemblee di condominio – indicazioni e modalità di svolgimento

Di seguito alcuni chiarimenti sulla legittimità di svolgimento delle assemblee condominiali, a seguito dei recenti DPCM emanati e delle ulteriori misure stabilite a livello regionale.

A seguito del DPCM del 13 e del 18 ottobre 2020 e dei Decreti n. 111 e 112 del 20 ottobre 2020 della Regione Piemonte, sono stati formalmente sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza e viene “fortemente raccomandato” lo svolgimento delle riunioni private in modalità a distanza.

In proposito il Governo alla domanda “Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?” ha inizialmente precisato che “Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, ove ciò sia compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni”. Successivamente, il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, ha ulteriormente precisato e modificato la normativa emergenziale, introducendo, oltre a una serie di misure valide sull’intero territorio nazionale - tra cui la conferma sulla forte raccomandazione a svolgere le riunioni private in modalità a distanza, pur non essendone vietato lo svolgimento in presenza - una differenziazione tra territori a seconda del livello di rischio e della criticità della situazione epidemiologica.


Com’è noto, l’inserimento di ciascuna Regione in una determinata zona di rischio è dato con provvedimento del Ministero della Salute che dovrà verificare il permanere dei presupposti con cadenza almeno settimanale, fermo restando che l’attuale classificazione sarà mantenuta per almeno quattordici giorni e che questo sistema, salvo modifiche, sarà mantenuto sino al 3 dicembre.


In particolare, per i territori che rientrano nella cd. “zona gialla”, con un tasso di criticità minore, vale quanto previsto dall’art. 1 commi 3 e 9 lett. o) del DPCM.

L’art. 1 comma 3 prevede che “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato,

Circ. n. 198/20
Prot. n. 6749/20

11 novembre 2020





per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi” mentre il comma 9 lett. o) riprende il testo dei precedenti DPCM e afferma che “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Dunque, sotto questo profilo, viene riconfermata la previgente disciplina in relazione alle aree con minor rischio epidemiologico nelle quali perciò, nel rigoroso rispetto della normativa sanitaria e dei protocolli di sicurezza in essere (con l’uso di DPI, senza assembramento e nel rispetto del distanziamento sociale, utilizzando le norme igieniche), sembrerebbe ancora possibile lo svolgimento delle assemblee di condominio in presenza. Per quanto concerne la cd. “zona arancione”, l’art. 2 comma 5 prevede che l’applicazione delle misure già previste agli articoli precedenti (ossia quelli per la “zona gialla”) ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

In particolare, l’art. 2 relativo a tali zone prevede che lo spostamento delle persone fisiche sia vietato in entrata e in uscita dai territori (le Regioni), salvo che si tratti di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È vietato inoltre ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un Comune diverso da quello di residenza domicilio o abitazione e salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per la salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi non disponibili in tale Comune, mentre non si rinviene un più generale divieto di spostamento delle persone fisiche all’interno del proprio Comune, che resta comunque una raccomandazione.

Si ritiene, pertanto, che nelle Regioni incluse nella cd. “zona arancione” non vi sia un divieto di svolgimento delle assemblee condominiali in presenza in quanto lo spostamento delle persone fisiche parrebbe limitato, ma non sembrerebbe vietato all’interno del proprio Comune, mentre parrebbe permanere l’impossibilità di partecipazione per eventuali condòmini residenti in Comuni diversi da quello in cui si deve tenere un’assemblea condominiale in presenza.


Per le cd. “zone rosse”, nelle quali al momento rientra la Regione Piemonte, il limite allo spostamento delle persone fisiche è, invece, più stringente, tanto da essere previsto all’art. 3 comma 4 lett. a) il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (Regioni), nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Essendo stato previsto, inoltre, il divieto di spostamento per le persone fisiche anche all’interno del Comune di residenza, domicilio o dimora, si ritiene, a titolo cautelativo e in assenza di precisazioni ulteriori contenute in circolari o documenti ufficiali, che tale divieto determini il divieto di svolgimento delle assemblee condominiali in presenza, non potendosi ravvisare con certezza, nello svolgimento di un’assemblea condominiale, una delle motivazioni idonee a giustificare lo spostamento della persona fisica ai sensi delle norme in vigore.

Il riferimento, alle esigenze lavorative (al più utilizzabili dall’amministratore) e ai motivi di salute, andrebbe riferito esclusivamente alle situazioni di necessità nelle quali, allo stato, non è certo possa rientrare la partecipazione ad un’assemblea condominiale.

Si evidenzia, di contro, la difficoltà oggettiva nell’affrontare le riunioni in modalità di videoconferenza: infatti, sebbene il nuovo testo dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile apra a questa modalità, anche se non prevista dal regolamento condominiale, occorre che sia manifestato il “previo consenso di tutti i condòmini”.

L’art. 66, comma 6 così recita: *“Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all’assemblea può*



avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

Lo svolgimento delle cd. assemblee telematiche è dunque possibile, ma a due condizioni:

- 1) tale modalità non deve essere espressamente vietata dal regolamento condominiale;
- 2) serve il preventivo consenso da parte di tutti i condomini.

Richiedere il previo consenso di tutti i condomini ad una tale modalità di svolgimento dell'assemblea presuppone che o il regolamento di condominio lo preveda espressamente (il che è tanto inusuale quanto un regolamento di condominio che lo vieti) oppure che tutti i condomini siano preventivamente posti in condizione di esprimersi sul punto, in occasione di un'assemblea ad hoc, convocata però in presenza, e che l'unanimità di essi (e non solo dei presenti) voti in senso favorevole.

Una tale circostanza però, complice anche il periodo di emergenza, rende al momento ancora difficoltoso il ricorso all'assemblea telematica per il concreto rischio che la delibera assunta possa essere oggetto di impugnazione da parte di condomini dissenzienti o assenti.

Si rileva, peraltro, che, per quanto concerne la gestione ordinaria, anche in assenza dell'approvazione del bilancio, l'Amministratore ha comunque il diritto di continuare a raccogliere le rate condominiali sulla base del preventivo a suo tempo approvato. Proprio a causa dell'emergenza Covid, infatti, il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio previsto dal Codice civile per la presentazione del bilancio è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza: pertanto le rate possono essere regolarmente raccolte e non potrà essere chiesta la sostituzione dell'Amministratore per mancata convocazione dell'assemblea ordinaria.

Maggiori criticità presentano, invece, le delibere relative alle attività straordinarie o ai lavori per il Superbonus. Infatti, anche qualora sia già stata prevista la possibilità di approvazione con una maggioranza ridotta - ossia il voto a favore della maggioranza dei presenti in assemblea con almeno 1/3 dei millesimi di proprietà - il mancato svolgimento dell'assemblea blocca la decisione.

Oggetto: Testo unico salute e sicurezza – aggiornamento a novembre 2020

Circ. 213

Prot. n. 7221/20 del 26 novembre 2020

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è disponibile la versione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'aggiornamento alle ultime norme a novembre 2020.

Il documento, consultabile al seguente [link](#), riporta, tra gli altri, le seguenti novità:

- lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute sulla proroga al 31/07/2020 dei termini previsti dall'art. 40, comma 1;

- lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

- circolare n. 13 del 04/09/2020, congiunta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute riguardante chiarimenti sulla circolare del 29/04/2020 sui lavoratori fragili e Covid-19.

- Inserito il Decreto 7 agosto 2020 - Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

- lettera circolare dell'INL del 23/10/2020 prot. 3395 riguardo il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.